



# COMUNE DI ANCONA

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO VERDE, EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI



## RELAZIONE TECNICA


### ALLEGATO 3

IL SINDACO: Sig. Fabio STURANI  
L'ASSESSORE LL.PP.: Geom. Sandro SIMONETTI  
DIRETTORE DI AREA: Ing. Carlo GALEAZZI

---

PROGETTISTA: Arch. Maurizio AGOSTINELLI  
COLLABORATORI: Arch. Silvia PANFIGHI (inc. est.)  
Geom. Gabriele DURAZZI  
Dott.ssa Daniela MARSIGLIANI  
Sig. ra Concetta CONTINI  
Geom. Yuri BIAGIOLI  
Geom. Simone BONCI  
Dis. Marco MONTESI (inc. est.)  
Ing. Andrea POLLONI (inc. est.)  
Geom. Andrea Fabio MASSACESI  
Dott.ssa Beatrice HONORATI  
Dott.ssa Marinella MONTI  
Arch. Giovanna SALMONI  
(inc. est. per area monumentale)

## indice



### RIFERIMENTI NORMATIVI

L'adozione dei Piani Cimiteriali avviene ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria":

*"Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti. "*

e del punto 10 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 "Regolamento di polizia mortuaria – Circolare esplicativa":

*"La superficie dei lotti di terreno destinata a campi di inumazione individuabile come conseguenza del numero di buche stimate necessarie ai sensi dell'art. 58.*

*La novità sta nel fatto che il legislatore ha preso atto del netto ridimensionamento della forma di sepoltura a sistema di inumazione. Conseguentemente il calcolo dell'area occorrente non si farà più sulla mortalità media dell'ultimo decennio, bensì sulle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50%.*

*Si abbia cura di calcolare l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni nonché di eventi straordinari (quali epidemie, ecc.) Oltre a tale minimo di legge occorre aggiungere lo spazio riservato alle opere, servizi e sepolture private indicate dall'art. 59, che dovranno esser individuate in un apposito piano regolatore cimiteriale, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale determinate ai sensi dell'art. 57 e le zone dove sono previste le aree da concedere."*

Su tale impianto normativo è stata introdotta la L.R. n.5 del 15 marzo 2001 in attuazione del D.Lgs 112/98 – "Decentramento funzioni agli enti locali": In essa, è previsto che l'Amministrazione Comunale interessata invii all'A.S.L. territorialmente competente la richiesta di parere, allegando alla stessa la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della documentazione prevista dalla norma. L'A.S.L. esprime il proprio parere obbligatorio e lo invia ai Comuni interessati. Conseguentemente l'iter è concluso.





Ai sensi dell'art. 824, comma 2 del Codice Civile, i cimiteri comunali, nel loro complesso di costruzioni e terreni, sono assoggettati al regime del demanio pubblico. Essi pertanto sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823, comma 1 del Codice Civile).

**I Comuni** quindi possono offrire in concessione aree e loculi per le sepolture private (reparto a sistema di tumulazione), a domanda individuale e a tariffe predeterminate. Devono provvedere a fornire spazi adeguati in campo comune di inumazione, anche se l'operazione stessa è normalmente a pagamento.

La normativa che presiede la realizzazione e la gestione degli impianti cimiteriali fa attualmente riferimento ai seguenti dispositivi sovracomunali:

- Testo unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, artt. 228, 254, 334, da 337 a 344 e 358, e successive modificazioni;
- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 "Regolamento di polizia mortuaria. Circolare esplicativa";
- L.R. 1 febbraio 2005, n.3 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali" esplicitare articoli più significativi dell legge.
- Legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
- Legge 166/2002 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" Art. 28
- D.M. 254/2003
- R.D. 27 luglio 1934, artt. 228, 254, 334, da 337 a 344 e 358, e successive modificazioni;

I Comuni quindi possono offrire in concessione aree e loculi per le sepolture private (reparto a sistema di tumulazione), a domanda individuale e a tariffe predeterminate. Devono provvedere a fornire spazi adeguati in campo comune di inumazione, anche se l'operazione stessa è normalmente a pagamento.

Secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal T.U. delle Leggi sanitarie ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione, un locale di osservazione e deposito, un obitorio. È possibile che si operi con strutture di livello sovracomunale, che possono essere a servizio di più Comuni.

Tra gli articoli delle norme nazionali sopraccitati, ai fini della ricerca, meritano particolare attenzione:

L'art. 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Riguardante la durata delle concessioni, con questo articolo viene posto come limite temporale la durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Inoltre non prevede più concessioni perpetue ma solo concessioni a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal T.U. delle Leggi sanitarie ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione, un locale di osservazione e deposito, un obitorio. È possibile che si operi con strutture di livello sovracomunale, che possono essere a servizio di più Comuni.

L'art. 7 del D.P.R. 285/90. Tratta le norme riguardanti la denuncia della causa di morte e accertamento. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza, i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso, i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui, i resti mortali delle persone sopra elencate.

L'art. 58 del D.P.R. 285/90. Riguardanti le disposizioni tecniche generali dei cimiteri, in cui si prevede che l'area da destinare a campo di inumazione venga prevista secondo uno standard minimo fissato così come vengano stabilite misure minime per le fosse, in larghezza, lunghezza, profondità e come vialetti interfossa;

Gli artt. 60, 61, 64,65, 66 de ID.P.R. 285/90. richiedono che ogni cimitero sia dotato di una camera mortuaria, sala autopsia se non diversamente disposto per l'invio all'obitorio di servizi igienici per i frequentatori e per gli operatori, che venga dotato di acqua corrente, di recinzione, rispondente alle caratteristiche previste dal decreto stesso;

L'art. 67 e l'art.80 del D.P.R. 285/90. Prevedono rispettivamente che ogni cimitero abbia un ossario, secondo quanto stabilito per la raccolta delle ossa provenienti dalle esumazioni non richieste dai familiari e che ogni cimitero sia dotato di un cinerario comune, secondo quanto stabilito, per la raccolta e conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione; a proposito della cremazione L'art. 78 dello stesso decreto precisa che il Comune non è tenuto ad avere un crematorio, ma a garantire il servizio della cremazione, ora ordinariamente a pagamento. Il crematorio deve essere costruito con le caratteristiche tecniche espressamente previste entro i recinti dei cimiteri, secondo quanto stabilito inoltre la cremazione costituisce servizio pubblico, con la particolarità che il costo delle cremazioni richieste da altri comuni sprovvisti d' apposita ara crematoria in cui le persone avevano in vita la residenza, è rimborsato all'ente gestore dell'impianto, nel solo caso di indigenza del defunto, della sua famiglia o in caso di disinteresse da parte dei familiari. Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in un'urna e nel cimitero deve essere "predisposto" un edificio per la raccolta di queste urne.

La dispersione fuori dai cimiteri e l'affido delle urne contenenti le ceneri al familiare preindividuato, è prevista come principio dalla L. 130/2001, ma non è attualmente ancora operativa; In ogni cimitero vi deve essere un cinerario comune, secondo quanto stabilito dall'art. 80 del D.P.R. 285/90, per la raccolta e conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Ogni cimitero deve avere:

- a) una camera mortuaria rispondente alle caratteristiche previste dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90;
- b) servizi igienici per i frequentatori e per gli operatori secondo quanto stabilito dall'art. 60/1 del D.P.R. 285/90;
- c) dotazione di acqua corrente secondo quanto stabilito dall'art. 60/1 del D.P.R. 285/90;
- d) sala autopsia se non diversamente disposto per l'invio all'obitorio, rispondente alle caratteristiche previste dall'art. 66 del D.P.R. 285/90;
- e) una recinzione con caratteristiche secondo quanto stabilito dall'art. 61/1 del D.P.R. 285/90.

Non è infrequente, inoltre la presenza di parcheggio al servizio specifico del cimitero, senza questo essere un obbligo o secondo standards minimi previsti dalla legge.

Altrettanto non infrequente è la presenza in taluni cimiteri, in genere quello principale, di cappella per la pubblica funzione religiosa.

L'area per sepoltura di acattolici o di comunità straniere non è un obbligo, ma una facoltà ed è regolata dall'art. 100 del D.P.R. 285/90.

La dispersione fuori dai cimiteri e l'affido delle urne contenenti le ceneri al familiare preindividuato, è prevista come principio dalla L. 130/2001.

Il Comune non è tenuto ad avere un crematorio, ma a garantire il servizio della cremazione, ora ordinariamente a pagamento. Il crematorio deve essere costruito con le caratteristiche tecniche espressamente previste entro i recinti dei cimiteri, secondo quanto stabilito dall'art. 78 del D.P.R. 285/90. La cremazione costituisce servizio pubblico, con la particolarità che il costo delle cremazioni richieste da altri comuni sprovvisti di apposita ara crematoria in cui le persone avevano in vita la residenza, è rimborsato all'ente gestore dell'impianto, nel solo caso di indigenza del defunto, della sua famiglia o in caso di disinteresse da parte dei familiari. Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in una urna e nel cimitero deve essere "predisposto" un edificio per la raccolta di queste urne.

Tutti i cimiteri sia comunali che consorziali devono assicurare un servizio di custodia e tenere un registro vidimato, in doppio esemplare, ove vengono registrati i cadaveri ricevuti nel cimitero, nonché ogni variazione di stato e movimentazione.

Gli uffici comunali o consorziali devono essere dotati di una planimetria dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune in scala opportuna (1:500), estesa alla zona di rispetto.

Intorno ai cimiteri deve essere osservata una zona di rispetto di almeno 200 m., nella quale è vietato costruire nuovi edifici. A certe condizioni previste dall'art. 28 della L. 166/2002 è possibile derogare a tale norma generale.

Gli artt. 72 e 73 del D.P.R. 285/90. Pone precisi riferimenti circa le caratteristiche che deve possedere il terreno di un nuovo cimitero; L'area da destinare a campo di inumazione è prevista secondo uno standard minimo fissato dall'art. 58 del D.P.R. 285/90, così come sono stabilite misure minime per le fosse, in larghezza, lunghezza, profondità e come vialetti interfossa. Analogamente sussistono precisi riferimenti circa le caratteristiche che deve possedere il terreno di un nuovo cimitero.

L'art. 100 del D.P.R. 285/90 tratta della facoltà e quindi non dell'obbligo di riservare un'area per sepoltura di acattolici o di comunità straniere;

L'art. 28 della L. 166/2002 riguarda la fascia di rispetto da osservare intorno ai cimiteri nella quale è vietato costruire nuovi edifici e che deve essere di almeno 200 m. A certe condizioni previste è possibile derogare a tale norma generale;12

Il Comune ha l'obbligo di garantire il servizio funebre alle persone indigenti (art. 16, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 285/90), e il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio (art. 19, comma 1 del D.P.R. 285/90 decessi in strada o di interesse della Procura della Repubblica).

Il gestore del cimitero ha l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali nel rispetto della specifica normativa di riferimento, approvata con D.M. Ambiente di concerto con la Salute n. 254/03.

Comune di Ancona non è dotato di uno strumento che regolamenti la polizia mortuaria. A sopperire questa mancanza è la **Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3**, la quale detta norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali, disciplinando le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ciascuna persona, con le finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza. norme PRG in zona di rispetto (la zona è localizzata all' interno dell' area cimiteriale del quartiere Tavernelle nell' ambito delle "Zone servizi urbani art. 29".)

Con **Delibera n. 520 del 1999** il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di ampliamento e adeguamento delle attrezzature del cimitero di Tavernelle prevedendo, in sintesi, quanto segue:

Riqualificazione dell'ingresso monumentale da via Tavernelle (denominato ingresso Ovest). In particolare era prevista la razionalizzazione del sistema della viabilità, la demolizione ricostruzione di un chiosco per fioraio, il recupero e riqualificazione del verde, l'inserimento di nuovi arredi, la pedonalizzazione completa dell'area antistante l'ingresso monumentale, realizzazione di due ampie zone di parcheggi pubblici alberati. *Previsione progettuale ad oggi completamente attuata.*

Inoltre sempre in prossimità di tale ingresso era previsto il recupero e riqualificazione dei manufatti edilizi, realizzati alla fine del 1800, la manutenzione straordinaria del cancello e della recinzione del vecchio ingresso monumentale, ed infine la risistemazione pavimentazione dell'asse pedonale che porta alla Chiesa. *Previsione progettuale ad oggi non ancora attuata.*

Completamento del nuovo ingresso al cimitero lato via del Castellano (denominato ingresso Nord) con previsione di attrezzature quali: parcheggi, palazzina servizi ove concentrare ossario comune (necessario anche per consentire l'attivazione dei lavori di recupero dei colombari Angiolani attraverso il trasferimento dei resti mortali in essi contenuti), cinerario, sala del commiato, servizi igienici e tecnici, inserimento di un montacarichi che consenta sia la eliminazione delle barriere architettoniche sia la razionalizzazione del lavoro degli operai del Servizio Funebre, sistemazione esterna con verde di arredo, sistemazione nuova area per fiorari e realizzazione di parcheggi alberati. *Previsione progettuale ad oggi in fase di attuazione.*

Adeguamento dell'ingresso sud . Ovvero razionalizzazione dei parcheggi, sistemazione dell'area destinata a deposito attrezzature e magazzino di Ditte operanti nel cimitero (imprese edili, marmisti ecc.), allargamento dell'area cimiteriale compresa realizzazione di una nuova serie di tombe private e contemporanea demolizione di una ex casa colonica fatiscente e non agibile, sistemazione del campo islamico e realizzazione di relativa cappella funebre. *Previsione progettuale non ancora di attuate. Previsione progettuale ad oggi in fase di attuazione.*

Realizzazione di nuovi lotti di colombari nell'ambito di una programmazione quinquennale *Previsione progettuale ad oggi in fase di attuazione nella sua parte conclusiva.*

Realizzazione di nuovi lotti per tombe di famiglia. *Previsione progettuale ad oggi in fase di attuazione.*

Recupero del verde cimiteriale. Era previsto il censimento delle essenze arboree attualmente presenti e un programma pluriennale di interventi per salvaguardia degli alberi da recuperare, con particolare riferimento ai cipressi. *Previsione progettuale ad oggi in fase di attuazione, ma con ritardi dovuti all'insufficienza di finanziamenti.*

Demolizione e ricostruzione colombari serie 6- 7- 8. *Previsione progettuale ad oggi in fase di parziale attuazione.*



### PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE:

### Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 3

Oggetto del presente regolamento, che si ricorda è solamente una bozza, e non ancora un documento ufficiale, è quello di disciplinare requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione degli articoli 9, comma 5 e 11, comma 1 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali) di seguito denominata "legge regionale", il presente regolamento inoltre detta altresì disposizioni relative alla sepoltura degli animali di affezione. Per quanto non previsto si applicano le norme di cui al d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

#### Art. 2\_Piani cimiteriali

1. Ogni Comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura **entro i venti anni successivi** all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale.
2. I piani cimiteriali sono approvati dal Comune, sentita l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e l'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente Marche (ARPAM). I piani sono sottoposti a revisione ogni dieci anni e qualora si verificano modifiche significative della situazione considerata dal piano
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
5. Per la redazione dei piani cimiteriali sono presi in considerazione i seguenti elementi:
  - a) l'andamento medio della mortalità nell'area territoriale di competenza, considerato sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio;
  - b) la ricettività della struttura esistente indicando i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, ivi comprese quelle dovute a cremazione in rapporto alla durata delle concessioni;
  - c) la proiezione della domanda attesa delle varie tipologie di sepoltura e di pratica funebre;
  - d) l'esigenza di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti, con un'ottimizzazione dell'utilizzo delle aree e dei manufatti, della recupero delle tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati ;
  - e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale e i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
  - f) la previsione di adeguati spazi per la ricettività delle urne cinerarie derivanti dalle cremazioni;
  - g) la necessità di abbattere o ridurre le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
  - h) l'esigenza di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
  - i) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di pozzi per il prelievo di acqua per irrigazione e pulizia e servizi igienici;
  - j) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse almeno pari al doppio delle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse è calcolato in proporzione.
7. Qualora un Comune disponga di più cimiteri, l'area individuata per l'inumazione può essere garantita in un solo cimitero, purché sia rispettata la superficie minima di cui al comma 6.
9. Il piano cimiteriale è accompagnato dalla normativa tecnica di attuazione.

#### Art. 3\_Costruzione o ampliamento di cimiteri

I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati riportati nell'allegato 1) al presente regolamento, sono approvati dal Comune, previo parere favorevole dell'ASUR e dell'ARPAM, espresso entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
3. Per i cimiteri storici e monumentali il Comune, al fine di conservare adeguatamente i beni storico-artistici e di consentire la fruizione degli spazi sepolcrali, dispone specifici interventi nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, previo parere favorevole dell'ASUR.
4. Per i cimiteri di guerra si applicano le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 (Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi Sanitarie, approvato con il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 per l'esenzione dal vincolo edilizio per i cimiteri militari di guerra).

# **Inquadramento generale**

## **Esempio di legislazione a carattere regionale: Legge regionale della Lombardia**

La Regione Lombardia è intervenuta in materia funebre e cimiteriale attraverso la L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" (B.U.R.L. 21/11/03, n. 47, I Suppl. Ord.), che prevedeva l'emanazione, entro sei mesi, del regolamento di attuazione.

Nelle intenzioni del Consiglio regionale lombardo questa legge e il regolamento attuativo sono la modalità con cui la Regione si pone a disciplinare la materia della polizia mortuaria e funeraria in genere, dopo la modifica di competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali, connessa con la riforma del Titolo V della Costituzione.

Alla L.R. 22/04 hanno fatto seguito, per alcuni chiarimenti, la circolare regionale N. 7/SAN del 9/2/2004, ed infine il Reg. reg.le 9 novembre 2004, n. 6, attuativo della L.R. citata, "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali", approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 2004, pubblicato in data 12 novembre 2004 sul I Suppl. Ord. del B.U.R.L. 12/11/04, n. 46 e

la circolare esplicativa di quest'ultimo, N. 21/SAN del 30/5/2005. Completano il quadro dei provvedimenti in materia una serie di decreti attuativi, concernenti la modulistica di riferimento, le modalità di registrazione di sepolture e cremazioni, ed una modifica

legislativa operata con il comma 6 dell'art. 6 della L.R. 8/2/2005, n. 6. Vista la data di pubblicazione sul B.U.R. Lombardia, il nuovo regolamento in materia funeraria decorre dal 10 febbraio 2005, per la maggior parte delle norme in esso contenute.

L'impostazione regionale lombarda è di piena esplicazione delle proprie prerogative normative in materia esclusiva regionale o concorrente, con taluni possibili sconfinamenti rispetto a materie esclusive per lo Stato, non impugnati da quest'ultimo (per la legge) nei termini. Occorre inoltre annotare che nelle materie concorrenti regionali vale il principio della cedevolezza rispetto a norme nazionali di indirizzo, contrastanti. Per cui, ove la riforma dei servizi funerari attualmente all'esame del Parlamento (AC 1268 e 507), intervenisse in materie già disciplinate dalla norma regionale e quest'ultima fosse in contrasto, prevarrebbero quelle nazionali (posteriori). È appena il caso di segnalare come norme nazionali, cedevoli rispetto alla norma regionali se non modificate da quest'ultima, conservano il loro vigore. Tale situazione di intreccio tra norme nazionali e regionali impone di valutare il regolamento in questione non solo per quel che dice, ma anche per come si rapporta con la legislazione nazionale di principio vigente in materia sanitaria, e non solo (T.U.LL.SS., L. 130/01, D.P.R. 254/03). Il corpo normativo regionale lombardo per quantità e qualità delle norme è da segnalare come uno tra i migliori e più avanzati tra quelli finora emersi in ambito regionale. Di seguito si analizzano le principali innovazioni contenute nel Reg. reg.le 6/04, che possono determinare ricadute nella predisposizione del piano cimiteriale

I riflessi per la predisposizione dei piani cimiteriali

L'art. 6 e l'Allegato 1, sono tra le innovazioni maggiori del regolamento. Vi si afferma l'obbligo di ogni Comune di predisporre uno o più piani cimiteriali (PC), per i cimiteri esistenti o da realizzare, con validità temporale di almeno 20 anni.

Il Comune delibera il PC sentita l'ASL competente per territorio e l'ARPA. Il parere deve essere dato entro un termine di 60 giorni (non vale il silenzio assenso, invece operante per la riduzione delle zone di rispetto).

I PC devono essere revisionati almeno ogni 10 anni e ogni qualvolta si registrino sensibili variazioni rispetto alla situazione prima onsiderata. Le aree cimiteriali e le zone di rispetto individuate nel PC approvato dal Comune sono recepite nello strumento urbanistico del Comune.

Il comma 5 stabilisce gli elementi da considerare per la redazione dei PC, che sono fortemente innovativi. In particolare il primo PC è quello che consentirà l'adeguamento alle nuove norme regolamentari. L'Allegato 1 contiene gli elementi minimi da considerare per la redazione di un piano cimiteriale, nonché la documentazione occorrente.

Si segnala che il piano cimiteriale è condizione necessaria e sufficiente per la individuazione delle zone dove realizzare i loculi aerati, siano essi di nuova costruzione, siano essi derivati da ristrutturazione di quelli esistenti, come stabilito dal punto 1) dei requisiti dei loculi aerati, in Allegato 2 al regolamento. Fortemente innovativa la serie di documentazioni richieste, tra cui si cita la relazione geologicageotecnica, ove non già prodotta in passato. Inoltre vi è la elencazione degli elaborati grafici occorrenti e la necessità della normativa tecnica di attuazione.

Si segnala una possibilità offerta ai fini di minimizzare i consumi di acqua potabile, contenuta al punto 3 dell'Allegato 1 del regolamento, dove si consente esplicitamente il prelievo di acqua sotterranea da pozzi (oltre all'utilizzo di acqua piovana riciclata) per fini di innaffiamento e pulizie.

Dalla lettura degli elementi di redazione del PC si ricava che il Comune dovrà valutare le specifiche politiche cimiteriali ai fini di:

- a) incentivo o disincentivo delle varie forme di sepoltura (inumazione, tumulazione in loculo, in tomba privata, cremazione, con conservazione dell'urna in cimitero, affidamento familiare o dispersione), calcolando l'evoluzione almeno ventennale di tali variabili;
- b) determinare una gamma adeguata di durate delle concessioni;
- c) applicare corretti criteri costruttivi (loculi stagni e loculi aerati) e rivalutare il patrimonio cimiteriale già costruito ai fini del suo razionale utilizzo, nonché recuperare tombe e loculi abbandonati;
- d) facilitare l'accesso alle varie parti e tombe dei cimiteri, sia per i frequentatori, sia per gli operatori;
- e) tutelare i monumenti di pregio.

Gli artt. 9 e 10 individuano le strutture di servizio interne al cimitero, nonché le caratteristiche che devono possedere:


- a) deposito mortuario (prima noto col termine camera mortuaria), considerato struttura minimale obbligatoria per ogni cimitero (si noti la diversa formulazione circa i sistemi di ricambio d'aria, prima unicamente attraverso pareti finestrate e ora invece anche con sistemi naturali o artificiali);
- b) chiesa o struttura per il culto, i riti civili ed esequie in genere, considerati come struttura non obbligatoria, collocata nell'area cimiteriale (col termine "area cimiteriale", visto quanto consentito per servizi connessi all'attività cimiteriale nella zona di rispetto anche immediata al cimitero dal comma 3 dell'art. 8, si ritiene possa intendersi l'area interna al cimitero. Discutibile intendere anche la zona di rispetto cimiteriale);
- c) ossario e cinerario comune, considerati struttura obbligatoria in almeno un cimitero del Comune;
- d) giardino delle rimembranze, considerato struttura obbligatoria in almeno un cimitero del Comune.



## Inquadramento generale

Nel territorio comunale esistono 12 cimiteri frazionali (Pinocchio, Posatora, Pietralacroce, Varano, Montacuto, Poggio, Massignano, Candia, Montesicuro, Sappanico, Gallignano, Paterno) oltre al cimitero principale di Tavernelle, la cui estensione oggi è di mq 210.967,00

L'ingresso monumentale della parte vecchia del cimitero di Tavernelle è caratterizzato dalla presenza di un asse che collega la Chiesa Monumentale e gli attigui complessi monumentali progettati dall' Arch. Guido Cirilli, autore di molteplici proposte progettuali o realizzazioni per Ancona nel periodo di inizio secolo. Recentemente è stata riqualificata l'area antistante tale ingresso spostando il parcheggio in zona limitrofa, a lato dell' Asse Nord-Sud. Tale accesso alla parte monumentale del Cimitero comunque non viene più usato come in passato dalla popolazione poiché le più recenti costruzioni funerarie risultano quasi tutte localizzate in corrispondenza del cosiddetto ingresso Nord (lato via del Castellano- anche qui oggi è presente un grande parcheggio).






COMUNE di ANCONA Area Urbanistica Servizio Pianificazione Urbanistica Generale	
<b>PIANO REGOLATORE GENERALE</b> Aggiornamento: SETTEMBRE 1999	
<b>LEGENDA TAVOLE</b>	
<b>ZONIZZAZIONE</b>	
01	Emergenze geologiche e botaniche art. 77
02	Emergenze Botaniche da recuperare art. 78
03	Critali principali e secondari art. 74
04	Zone di fondovalle art. 73
05	Versanti collinari di valore pan.e amb. art. 75
06	Zone agricole normali art. 84
07	Zone di spiaggia art. 76
08	Zone marg. all'edific. di tutela assoluta art. 81
10	Z.T.O. prevalentemente residenziali art. 32 39-60
11	Z.T.O. insediam. storici frazioni art. 67
12	Z.T.O. insed. estensivi delle zone extraurb. art. 68
13	Z.T.O. prev. Artigianali industriali art. 61 62-65
14	Z.S.I. res. esist. e completamento art. 62 63 64
15	Z.S.I. res. di recente ampliamento art. 67
16	Z.S.I. terziarie/direzionali art. 39 41 44 49 50 54 56 58 63
17	Z.S.I. artigianali/industriali art. 48 54 55 56 57 58 67 72
18	Z.S.I. portuali e commerciali art. 63 65
20	Zone ferroviarie art. 27
21	Zone servizi di quartiere art. 28
22	<b>Zone servizi urbani art. 29</b>
23	Parchi urbani art. 31
24	Attrezzature militari art. 30
39	Portonovo e di Mezzavalle art. 72
57	Area urbana e dei nuclei frazionali
76	Zone per servizi frazionali art. 28
77	Zone per servizi territoriali art. 29
81	Bosco urbano art. 82
109	Zone della viabilità art. 26
<b>VINCOLI PAESISTICO AMBIENTALI</b>	
201-238	Legge n° 1497/39
120-124	Legge n° 431/85
<b>AREE PROGETTO</b>	
28	Area Prog. Res. centro urbano art. 70 71
29	Area Prog. esp. fraz. art. 70 (APL 31) art. 71 (APC 25)
30	Area Prog. nuovi insediamenti art. 70 (APL 32)
31	Area Prog. Terziaria e direzionale art. 70 71
32	Area Prog. per servizi di quartiere art. 70 71
33	Area Prog. per servizi urbani art. 70 71
34	Area Prog. Prev. Artigianali ed Industriali art. 70 71
<b>INTERVENTI SU AREE SCOPERTE</b>	
55	Verde privato da mantenere art. 35 CPA1
56	Verde di interesse naturalistico art. 35 CPA2
09	Zone a parco art. 72
<b>INTERVENTI SU EDIFICATO</b>	
43-143-151	Edificato esistente art. 34 CPI8/CPI9
45	Restauro art. 34 CPI1
46	Risanamento conservativo art. 34 CPI2
47	Ristrutturazione Vincolo Integ. facciata art. 34 CPI3
48	Ristrutturazione vincolo sedime art. 34 CPI5
49	Ristrutt. vincolo riordino facciata art. 34 CPI4
50	Demolizione e ricostruzione art. 34 CPI10
51	Integrazione nuovi volumi edilizi art. 34 CPI6
52	Corpo di fabbrica da demolire art. 34 CPI7
102	Ambito di Tutela (art. 38 P.P.A.R.) art. 83
<b>INTERVENTI SPAZI PUBBLICI</b>	
62	Asse e luoghi priv. Commerciali art. 37 TSS1
63	Asse e luoghi pedonali int. arredo urb. art. 37 TSS3
64	Barriera acustica naturale art. 37 TSS7
65	Arredo urbano (piazze) art. 37 TSS3
<b>PARCO DEL CONERO</b>	
371	Edifici int. storico e/o architettonico (P.P.N.C. - art. 10)
372	Aree di interesse archeologico (P.P.N.C. - art. 11)
310-320	R2 - Riserva generale orientata (P.P.N.C. - art. 7)
300	R1 - Riserva Integrale (P.P.N.C. - art. 6)
350-354	P1 - Aree di protezione (P.P.N.C. - art. 8)
360-363	P2 - Aree di promozione (P.P.N.C. - art. 9)

**Art. 29 - Zone per servizi urbani e territoriali**

Sono suddivise in : zone per attrezzature civiche di interesse urbano, zona destinata all'Ente Regione, zone destinate all'istruzione superiore, zone universitarie, zone per attrezzature sanitarie e ospedaliere, zone per attrezzature sociali a servizio delle zone produttive, zone per attrezzature religiose di interesse urbano, zone per attrezzature tecnico/distributive, zone per attrezzature sportive di interesse urbano, zone carcerarie, zone cimiteriali. Qualora tali aree ricadano nelle zone extraurbane, vengono classificate come: "Zone per servizi territoriali". Gli interventi relativi a queste zone sono di competenza della Pubblica Amministrazione e degli Enti preposti e le aree relative sono quindi preordinate all'esproprio per pubblica utilità; a giudizio dell'A.C. possono essere consentiti interventi da parte di operatori privati su aree di proprietà pubblica in regime di diritto di superficie, oppure direttamente da parte di privati su aree di proprietà privata, sulla base di un progetto unitario di massima con relativo schema di convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale; le attrezzature di cui ai successivi punti 7) e 9) possono essere realizzate da parte di operatori privati su aree di proprietà pubblica in regime di diritto di superficie, oppure direttamente da parte di operatori privati su aree di proprietà privata. Le aree per le attrezzature di cui ai successivi punti 8) e 9) non sono preordinate all'esproprio per pubblica utilità. Nelle zone di cui ai successivi punti 6) e 7) potranno essere realizzate anche attrezzature da parte dei privati su aree di proprietà. Nelle zone di cui al successivo punto 6), edifici adiacenti potranno essere collegati per motivi funzionali con passaggi pensili o sotterranei e le relative strutture non verranno computate ai fini della Su. Gli edifici esistenti potranno avere, in caso di comprovata necessità, un ampliamento "una tantum" non superiore al 10% della Su esistente.



Ampliamento cimitero destinato ad ospitare posti auto e fiorai (necessita una variante al vigente PRG ai sensi della Legge Regione Marche N. 34/92).

limite confine cimiteriale


Attualmente il riferimento legislativo in materia di piani cimiteriali è costituito dalla **legge Regione Marche N. 3 del 1/02/05** : "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali" con particolare riferimento , per il nostro caso specifico, con quanto normato all' art. 9. Esiste inoltre una proposta di legge concernente " Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali ai sensi dell' art. 11 della citata L.R. n. 3/05 che disciplina più dettagliatamente i Piani Regolatori Cimiteriali in analogia a quanto hanno già disciplinato la Regione Emilia Romagna, Lombardia ecc. Resta comunque al momento, per le Marche, il riferimento legislativo nazionale costituito dal DPR 285/90.

Ai sensi dell'**art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285** "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria": "Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti. "

Mentre l'**art. 55 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285**: "I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio comunale. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie."


L'**art. 56 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285** "La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici."

L' **art. 78 del D.P.R. N. 285/1990** demanda a chi costruisce l' onere di produrre la documentazione di regolarità delle **emissioni in atmosfera** e affida chiaramente la competenza a deliberare i progetti di costruzione dei crematori al Consiglio Comunale. In conseguenza di ciò è stato affidato uno "studio di impatto ambientale da composti aeriformi" nell' ambiente circostante derivanti dall' impianto crematorio previsto all' interno del cimitero di Tavernelle. I risultati di tale studio commissionato al Dipartimento di Energetica dell' Università Politecnica delle Marche, sono dettagliatamente evidenziati nell' allegato 3 della delibera di approvazione del PRC ma si può, in estrema sintesi, concludere che il nuovo impianto influisce in modo decisamente modesto sulla qualità dell' aria nelle zone limitrofe, essendo il suo peso relativo, in termini di immissioni, bassissimo nelle aree esterne al cimitero di Tavernelle.





# Inquadramento generale



Parte I.a

Inquadramento esistente

Fascia di rispetto cimiterilae

Nella predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale è sta preso come riferimento, oltre che la normativa nazionale citata, (DPR 285/90) anche la normativa vigente Regionale (L.R. Marche n. 3/2005 insieme alla proposta di legge concernete il Regolamento di attuazione ai sensi dell' art. 11 della L.R. N. 3/05), la Legge Regionale in argomento della Emilia Romagna e Lombardia, il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Trento ed altri piani cimiteriali redatti o in corso di redazione da parte dell' Ing. Fogli .

Stralcio Aerofotogrammetrico

Direzione Camerano



## Sviluppo storico planimetria generale

1850-1900

Il cimitero di cui abbiamo traccia è il segno di quanto resta delle classi più abbienti (il che corrisponde a circa il 5-10% del totale della superficie).

La maggior estensione del cimitero era costituita dai campi di inumazione, di cui non si ha, praticamente, più traccia.

**Fino al 1950** circa si assistette ad un sistema di rotazione dei campi di inumazione (pratica di sepoltura allora maggiormente utilizzata dai ceti meno abbienti)

Dal 1950 ad oggi le condizioni economiche maggiormente fanno sì che anche il ceto medio prenda volontà di lasciare un segno della propria esistenza. Nasce e prende campo la pratica della tumulazione in colombari.

**Si passa quindi da un sistema di rotazione ad un sistema ad accumulo**

la tendenza che prende piede **oggi** e che si ipotizza sarà la tendenza del futuro è la pratica della cremazione

Dall'impianto originario, **tre** sono sostanzialmente gli ampliamenti subiti dal cimitero; ogni fase di ampliamento si distingue in base alle diverse tipologie di costruzione.

Comune alla varie fasi di espansione è la forte analogia tra edifici urbani e sepolcreti riscontrabile nei materiali utilizzati nonché nelle tecniche di costruzione impiegate per la realizzazione di entrambe le tipologie di manufatti; quanto detto è verificabile osservando la zona relativa all'impianto originario, in cui vengono utilizzati la pietra ed il mattone come materiali da costruzione e il decoro in dorature (tipico del liberty), mentre i successivi ampliamenti sono caratterizzati da un impiego di ferri battuti per passare via via fino alle recenti costruzioni realizzate in cemento armato, nelle quali si utilizza anche il vetro.



**LIMITE CONFINE CIMITERIALE**

- 5
- LEGENDA**
- confine cimiteriale
  - Impianto originario periodo di costruzione 1865 - 1930
  - Primo ampliamento periodo di costruzione 1931 - 1945
  - Secondo ampliamento periodo di costruzione 1946 - 1990
  - Terzo ampliamento periodo di costruzione 1991 - 2005



# Impianto originario del cimitero. Periodo di costruzione 1865 al 1920.

Il progetto, affidato all'Ing. Daretti, fu dapprima respinto dalla Commissione che lo giudicò troppo imponente e oneroso. L'esigenze mostrate dalla commissione vennero soddisfatte con una rivisitazione del progetto: ridimensionandolo sotto il profilo artistico seppur mantenendo il decoro e contenendo la spesa, si scelse di evitare il livellamento del campo santo, assecondando quindi il naturale degradare del terreno e delimitando il perimetro dell'area con un semplice muro di cinta; l'intersecarsi dei vialetti paralleli e la strada principale che solcava l'area interna del cimitero, distingueva i vari lotti destinati alle sepolture, mentre il terreno compreso tra il muro di recinzione e il campo comune sarebbe stato destinato all'edificazione di tombe private.

Nel progetto era prevista inoltre la costruzione di un piccolo tempio, e di un edificio poco distante dal cancello d'ingresso, all'interno dell'area cimiteriale, che avrebbe ospitato l'abitazione del custode e la camera mortuaria. Così costituita la superficie del cimitero era di 15000 mq disponibili per inumazioni a terra con la possibilità di sovrapporre tre ordini di sepoltura, stimando in tal modo una capienza complessiva di 18000 salme. Erano inoltre disponibili circa 37000 sepolcri nei colombari e sotto i portici altri 6000: in base a questi numeri il cimitero era ritenuto sufficiente per parecchi anni riguardo le inumazioni singole nei loculi e nei sepolcri gentilizi. La capacità di soddisfare le richieste di sepoltura a terra nelle previsioni era limitata a circa un trentennio. I lavori durarono circa tre anni, ma una nuova epidemia di colera, rese indispensabile l'immediata attivazione del cimitero: l'estate del 1865 il Cimitero di Ancona entrava in funzione.




Chiesa monumentale

Fino ai primi dell'Ottocento, ad Ancona (come nelle altre città), i defunti venivano seppelliti nelle chiese o nelle immediate vicinanze.

Tale consuetudine venne abolita con l'introduzione della legislazione napoleonica, la quale dispose che, per motivi igienico-sanitari, la sepoltura avvenisse in luoghi destinati esclusivamente a tale fini fuori dalle mura cittadine: in ottemperanza a questa legge, nel 1819, ad Ancona venne realizzato un primo cimitero situato sul colle dei Cappuccini (vicino al Campo degli Ebrei), cimitero, questo, realizzato come ampliamento a quello già esistente annesso all'Ospedale di Sant'Anna il quale aveva la funzione di accogliere le salme tumulate nelle chiese.

A seguito di una epidemia di colera, nel 1836, questo cimitero divenne insufficiente ad accogliere le salme, cosicché fu necessario ricorrere provvisoriamente ad un'altra area: la Lunetta di Santo Stefano a Borgo Rodi. Questo episodio palesava l'esigenza di realizzare un vero e proprio cimitero monumentale per la città, in modo da risolvere il problema igienico ponendo interruzione alla pratica della sepoltura in chiesa, consuetudine ancora praticata a dispetto della normativa e in contro tendenza con quanto accadeva nelle altre città italiane più o meno grandi.

quartiere Tavernelle



	Data della prima registrazione
<b>Cimitero cittadino</b>	
Pinocchio	17 aprile 1776
Posatora	28 luglio 1828
Pietralacr.	3 novembre 1690
<b>Cimitero frazionale</b>	
Gallignano	9 febbraio 1646
Candia	6 febbraio 1621
Montacuto	5 aprile 1664
Sappanico	31 dicembre 1652
Montesic.	1900
Varano	29 maggio 1561

Edificazione dei cimiteri cittadini

## Particolare sepolture sul muro della Chiesa Monumentale



Le prime sepolture furono eseguite sotto il pavimento della chiesa nel cimitero, come era nella tradizione, mentre le successive tumulazioni furono eseguite sul muro della chiesa.

Nel 1861, la nuova Amministrazione anconetana, insediatasi dopo la caduta dello Stato Pontificio, e la conseguente annessione di Ancona al Regno d'Italia, si impegnò nella spinosa questione cimiteriale nominando, da prima una apposita Commissione con l'incarico prioritario di individuare il luogo idoneo sul quale edificare, in seguito avviando i lavori per la costruzione del nuovo cimitero civico.

Requisito essenziale del luogo prescelto era quello di non essere profanabile in caso di guerra; la scelta della Commissione ricadde sulla zona di Torrette, ma il forte malcontento dei cittadini indusse i rappresentanti della Commissione a rivedere la propria decisione orientandosi verso la località di Tavernelle, situata a sud della città a circa 100 m s.l.m.



Chiesa monumentale



Impianto originario del cimitero.  
Periodo di costruzione 1865 al 1920.



Colombario Angiolani



Vennero come già detto edificati i monumenti funebri nel periodo compreso tra il 1865 e il 1920 questa zona si sviluppa su un asse avente come riferimento la chiesa e due colombari monumentali a forma circolare progettati dall'architetto Cirilli negli anni '30, noti con il nome Angiolani 1 e 2, (dal nome dell'impresa costruttrice). La struttura della chiesa comprende il famedio: costruzione funebre destinata a raccogliere le spoglie di uomini illustri della città (il termine sta ad indicare il tempio della fama). In questa area si trovano tombe di famiglia private, i colombari Angiolani, e i colombari che fungono da muro di cinta di tutto il cimitero. Lo stile di questo periodo va dal neoclassico al liberty.




Tali manufatti edilizi funerari furono progettati dall'Arch. Cirilli e realizzati nei primi decenni del '900 dalla ditta Angiolani ; attualmente sono in forte stato di degrado per cui risulta urgente un loro recupero con operazioni di risanamento conservativo, tenuto conto del loro valore storico ed architettonico-monumentale.



## Impianto originario del cimitero. Periodo di costruzione 1865 al 1920.

Una curiosità riguarda la toponomastica delle vie che deriva dal nome assegnato al personaggio più illustre sepolto in quella zona.





Via Lattanzi  
(nome della via dedicata al  
personaggio più illustre sepolto  
in questa zona)


Nel reparto storico sono inoltre presenti svariati ossari comuni (per lo più di modeste dimensioni, tranne uno, collocato in corrispondenza dell'ingresso sud), il Campo militare in cui si trovano 134 salme dei soldati italiani morti nel secondo conflitto mondiale e il Sacrario delle Vittime Civili, un moderno mausoleo in cui riposano le spoglie di civili anconetani che persero la vita nel bombardamento degli alleati il 1° novembre 1943.



Sezione israelitica



Ingresso nella sezione israelitica



Particolare delle tombe nella sezione israelitica

In questa zona in cui sono individuati manufatti costruiti nel periodo dal 1865 al 1920, sono state inoltre assegnate apposite aree alla comunità israelitica: tale reparto nasce, a seguito della cessione del genio militare di un terreno annesso al monte Cardeto nell'anno 1863, terreno nel quale dal 1428 venivano seppelliti cittadini di religione ebraica. Il Comune di Ancona mise perciò a disposizione della comunità un'area nel cimitero tutt'oggi in uso. Si può definire un cimitero nel cimitero anche confidando che un tempo questo cimitero era nettamente separato da quello cattolico con un proprio percorso che consentiva di evitare il passaggio all'interno dell'area consacrata e tutt'oggi conserva un proprio accesso, che si raggiunge percorrendo uno stradello parallelo alle mura del cimitero. Dati recenti contano circa 5200 salme.



**Impianto originario del cimitero.  
Periodo di costruzione 1865 al 1920.**



*Camera mortuaria. I due manufatti sono posti in corrispondenza dell' ingresso monumentale e rappresentano un interessante esempio di architettura del primo Novecento).*



*Servizi igienici*



*Foto del nuovo ingresso del cimitero di Tavernelle che evidenzia il carattere storico e monumentale dello stesso. L' intervento di riqualificazione della pavimentazione e del verde è stato realizzato nel 2005 su progetto iniziale dell' Ing. Muti rivisto poi, tramite una variante progettuale, dall' Arch. Agostinelli Maurizio. Il disegno della pavimentazione e l' inserimento del verde in sostituzione del precedente asfalto evidenziano in maniera più efficace l' asse monumentale che porta alla vecchia Chiesa.*



## Primo ampliamento: periodo di costruzione tra 1920-1950 circa

Come nel periodo precedente, anche in questa zona si trova una maggioranza di tombe private, oltre due serie di colombari antichi che fungono parzialmente da muro di cinta e altre due serie di colombari più recenti, aventi anch'essi la funzione di muro di recinzione. Per quanto riguarda la tipologia architettonica di questa area, si possono identificare linee più lineari e pulite e un richiamo alla romanità: dall'ecllettismo del liberty si passa al razionalismo.





	Impianto originario periodo di costruzione 1865 - 1930
	Primo ampliamento periodo di costruzione 1931 - 1945
	Secondo ampliamento periodo di costruzione 1946 - 1990
	Terzo ampliamento periodo di costruzione 1991 - 2005



## Secondo ampliamento Periodo di costruzione tra 1950 e 1990 circa

Questa fase è caratterizzata da una domanda importante; vengono costruite un gran numero di tombe private e altrettanti colombari: è chiara l'influenza dell'International style che condizionando l'architettura urbana ha i suoi riflessi anche nel decoro e nell'uso dei materiali delle tombe.



	Impianto originario periodo di costruzione 1865 - 1930
	Primo ampliamento periodo di costruzione 1931 - 1945
	Secondo ampliamento periodo di costruzione 1946 - 1990
	Terzo ampliamento periodo di costruzione 1991 - 2005



# Terzo Ampliamento

## Periodo compreso tra 1990 ad oggi

L'ultimo ampliamento compreso nel periodo dagli anni 90 ai nostri giorni, è caratterizzato dalla quasi totalità di colombari e da pochi spazi previsti per le tombe private.

Le forme architettoniche riscontrabili in alcuni di essi (serie 39-41 ecc) sono attente ad occultare la destinazione d'uso degli edifici funerari che assumono la forma di contenitori "astratti". Le caratteristiche costruttive di questi manufatti edilizi rimandano all' "immagine" del "muro continuo" che delimita l' intero impianto. La tessitura del rivestimento esterno fa pensare al muro realizzato in pietra bianca intercalata a filari di mattoni rossi o gialli, tipico delle zone della costa adriatica.

Tale delimitazione costituisce il margine esterno, la recinzione, il limite della parte di cimitero di più recente edificazione.

Dall' esterno non si vede il contenuto di questi "volumi astratti", quasi a "nascondere, in un pacato rispetto.



Il rivestimento scelto è costituito, prevalentemente, da blocchi leca tipo splittato alternati con ricorsi di mattoni rossi, immagine che rimanda alle vecchie murature in pietra bianca del Conero e mattoni faccia vista.




Dall'esterno si vedono solo volumi compatti che richiamano l'aspetto delle vecchie cinte murarie: solo camminando sul ballatoio si percepisce la presenza dei loculi.



Serie 41

no cimiteriale  
 into originario  
 do di costruzione 1865 - 1930  
 o ampliamento  
 do di costruzione 1931 - 1945  
 ndo ampliamento  
 do di costruzione 1946 - 1990  
 o ampliamento  
 do di costruzione 1991 - 2005



	Impianto originario periodo di costruzione 1865 - 1930
	Primo ampliamento periodo di costruzione 1931 - 1945
	Secondo ampliamento periodo di costruzione 1946 - 1990
	Terzo ampliamento periodo di costruzione 1991 - 2005



Interventi anni '90





## Tipologie architettoniche. Rilievo e trasformazioni ammesse Zona Omogenea A

Per la zona monumentale è stato redatto dall'Arch. Giovanna Salmoni, un progetto per la metodologia di catalogazione delle tombe monumentali e lo schema per l'elaborazione del regolamento edilizio del cimitero comunale di Tavernelle. Tale lavoro viene presentato come allegato nella parte grafica del PRC.


### Norme tecniche generali

Gli interventi dovranno rispettare i caratteri storico-artistici, finalizzati alla continuità dell'uso; perciò gli interventi ammissibili saranno:

- manutenzione ordinaria,
- manutenzione straordinaria,
- conservazione, restauro e risanamento conservativo, senza aumenti di superficie, cubatura e nel rispetto del numero di loculi esistente.

Per gli immobili soggetti ai vincoli diretti di cui alle L. 1089/39 e L. 1497/39 sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e conservazione, e in ogni caso dovranno essere preventivamente acquisiti i relativi N.O. e autorizzazioni previste dalle rispettive legislazioni secondo quanto previsto dalle N.T.A. di dettaglio (**vedi tav. 4.A1, 4.A2 e schede di dettaglio del singolo manufatto**).

Per tutte le tipologie presenti, gli interventi dovranno prevedere il recupero e il mantenimento delle parti contenenti opere scultoree, mosaici e decori particolari, poiché possono costituire peculiarità tipologiche, architettoniche e artistiche meritevoli di attenzione.



### Rilievo fotografico



Le tipologie e le trasformazioni riportate sono a titolo di esempio. La totalità delle tipologie rilevate in questa zona sono indicate negli elaborati grafici specifici 4.A1, 4.A2.



# Tipologie architettoniche. Rilievo e trasformazioni ammesse Zona Omogenea A

In base al valore storico e architettonico del Cimitero Monumentale di Tavernelle, al fine di coordinare gli interventi per la salvaguardia di ogni singola opera presente, si rende necessario integrare il Regolamento Edilizio Generale vigente con una parte che riguarda specificamente la regolamentazione degli interventi sugli edifici monumentali. A tale proposito è stato redatto dall'Arch. Giovanna Salmoni, un progetto per la metodologia di catalogazione delle tombe monumentali e lo schema per l'elaborazione del regolamento edilizio del cimitero comunale di Tavernelle. Tale lavoro viene presentato come allegato nella parte grafica del PRC.

I contenuti disciplinano gli interventi urbanistici ed edilizi nel Cimitero Comunale Monumentale di Tavernelle, secondo la perimetrazione individuata nelle Planimetria Generale\_Cimitero Monumentale di Tavernelle\_All\_1, e nelle schede denominate Catalogazione delle Tombe Monumentali del Cimitero di Tavernelle\_All.2 con l'indicazione di una normativa finalizzata alla gestione delle operazioni di manutenzione, restauro e salvaguardia delle tombe monumentali di famiglia.

CIMITERO MONUMENTALE DI TAVERNELLE - CATALOGAZIONE TOMBE							
SCHEDA SINOTTICA DEI DATI							
settore	numero	famiglia	prima tumulazione nome e data		ultima tumulazione nome e data		atto di concessione
A	1	LUCIANO BOLLI PER SE E I SUOI	TERESA MARZIALI ved. BOLLI	30/08/1884	CIMARELLI VINCENZO	18/10/1914	I-3-37 n. 409 del 25/02/1887
A	3	FAMIGLIA BELARDINELLI	BRUNELLI GASPERINA in BELARDINELLI	30/11/1901	BELARDINELLI NAZZARENO	8/10/1923	I-3-41 n. 439 del 10/12/1890
A	5	FAMIGLIA PULINI	ADRIANO PULINI	1874	DOROTHY SULTANA PULINI	27/6/1986	I-3-30 n. 337 del 19/07/1881
A	9	FRANCESCO DE BOSIS E I SUOI	CARLO DE BOSIS	10/2/1905	ANNA MARIA SICCARDI ved. SEVERI	3/3/1984	I-3-34 n. 398 del 07/05/1886
A	19	FAMIGLIA FAZIOLI	ANNA contessa FAZIOLI COOMBER	21/07/1896	Dott. Ing. Conte GIANCARLO FAZIOLI	30/3/1995	I-3-51 concessione gratuita del 1908
A	22	GIOVANNI MELLINI E I SUOI	CATERINA MELLINI	26/2/1905	MELLINI LAURA	16/5/1970	I-3ter-2/17 n. 354 del 28/12/1883
A	23	DARETTI	LUIGI DARETTI	02/1898	VITTORINA DARETTI in LANARI	2/1/1936	I-3-47 n. 512 bis del 23/03/1898
A	24	FRATELLI BONOMI ANTONIO GASPARONI E I SUOI	MARIA MARCHETTI	27/01/1879	MARIO MARCHETTI	30/4/1996	I-3-28 n. 313 del 18/08/1979
A	25	DOMINICI	ALDO DOMINICI	04/02/1890	LUCA DOMINICI	25/9/1944	I-3-74 n. 1987 del 01/09/1919
A	27	CALZETTA RIBIGHINI	VENANZIO RIBIGHINI	18/07/1876	EDMONDO CALZETTA	19/1/2005	I-3-61 n. 1091 del 18/02/1911
A	35	V. BIANCHI	Prof. Cav. VINCENZO BIANCHI	25/2/1901	Prof. CARLO BIANCHI	19/10/1999	I-3-60 n. 1187 del 02/09/1911
A	36	FAM. KANE BERTACCA	CELESTINA ALESSANDRINI ved. KANE	16/12/1881	BERTACCA EMILIO	29/6/2006	I-3-85 n. 2551 del 17/04/1925
A	37	FAMIGLIA STASI	GIULIA STASI ved. CIANCHI	30/6/1909	CORNELIA STASI	17/10/1979	I-3-87 n. 449 del 02/12/1955
A	38	ROTELLI	ODDO ROTELLI	2/2/1925	ADRIA PAOLONI ROTELLI	12/2/1956	3/32/86
A	39	FAM. FERRETTI Leopoldo e fratelli	POLITI contessa RADEGONDA	1/8/1902	FERRETTI RINALDO	21/10/1969	I-3-06 n. 186 del 18/07/1873
A	40	SEPOLCRO PER I F.LLI EUZEBY	LUIGI EUZEBY	31/01/1866	GIULIO EUZEBY	30/11/1875	I-3-09 n. 003 del 06/03/1866
A	41	RENATO ROSSI FAM. ROMOLO ROSSI RODOLFO ROSSI	ROMOLO ROSSI	4/3/1951	RICCARDO ROSSI	6/8/2001	I-3-88 n. 021 del 10/08/1956

Committente: Comune di Ancona - servizio verde, edifici pubblici, cimiteri e s.a.t.u.

Progetto: Studio Salmoni Architetti Associati - Ancona

localizzazione	Caratteristiche architettoniche	Foto 11 - vista frontale
Provincia - ANCONA	Materiali - marmo, pietra e mattoni faccia a vista	
Comune - ANCONA	Tipologia - cappella a pianta rettangolare	
localita' - TAVERNELLE	Schema di disposizione - cappellina di famiglia con un accesso frontale, contenente quattordici posti salma e ossarini	
Codice identificativo rif. All. 1: planimetria generale		
Settore - A		
Numero - 35		
Ubicazione - via Lattanzi	Elementi decorativi	
Codice di archivio comunale	Iscrizioni lapidi e stemmi	
Cartella - 1	materiali	
Categoria - 1	conservazione	
Appezamento - 3	Stato di conservazione	
Progressivo - 60	Indicazione specifica	
Definizione culturale del bene	Restauri e interventi di manutenzione	
Autore -	Tipo di intervento	
Cronologia -	Protocollo concessione	
Notizie storiche	Data inizio	
Concessionario -	Data fine	
Atto di concessione - n.1187 del 02/09/1911	Opera d'arte	
Famiglia - Vincenzo Bianchi	Autore	
Prima tumulazione - Prof. Cav. Vincenzo Bianchi 25/02/1901	cronologia	
Ultima tumulazione - Prof. Carlo Bianchi 19/10/1999	materiali	
Impianto strutturale	Interventi ammissibili	
Configurazione strutturale primaria		
Tipo di struttura		
Copertura	allegati	
Scale	Numero foto	localizzazione planimetrica

Lo scopo di tale catalogazione è quella di conservare alla memoria e valorizzare ciò che costituisce il patrimonio storico artistico della città.

Tale attività è presupposto indispensabile per predisporre indicazioni e sistemi di tutela divenuti irrinunciabili per conservare il patrimonio funerario, soggetto, come è naturale, ad interventi di riuso, in modo da realizzare, sulla base di indagini specifiche, una sorta di "vademecum" con indicazioni di possibili interventi di manutenzione e restauro, affinché si diffonda tra tutti i proprietari di manufatti cimiteriali quella coscienza della conservazione divenuta ormai un'esigenza indispensabile


Metodologia di catalogazione

Il programma di salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione del Cimitero Monumentale di Tavernelle si basa necessariamente su due azioni di natura diversa e complementare. La prima è di natura conoscitiva e riguarda una fase di ricerca documentale, mappatura rilievo, e catalogazione dei manufatti più interessanti. Per quel che riguarda questo aspetto la relazione contiene un allegato specifico con l'esemplificazione del metodo di catalogazione, della scheda campione, delle informazioni contenute. La seconda azione riguarda gli strumenti attuativi diretti alla manutenzione e valorizzazione del sito. Anche in questo caso si possono individuare due problemi diversi: da un lato quello che riguarda la "manutenzione attiva dello spazio aperto", che deve avere criteri coerenti con la salvaguardia e la valorizzazione della memoria e dei singoli reperti, e che può anche contenere nuovi elementi di "musealizzazione" - già sperimentati nel caso dell'Antico Cimitero Ebraico di Ancona al Parco del Cardeto - che diano ai visitatori informazioni e feedback sul cimitero. Dall'altro la redazione di una normativa che regoli gli interventi dei privati sulle tombe e sulle opere d'arte, sia per quel che riguarda la manutenzione, il restauro o la trasformazione delle opere esistenti, sia per la realizzazione di nuove tombe, memoriali o monumenti.



# Tipologie architettoniche. Rilievo e trasformazioni ammesse Zona Omogenea B

## Norme tecniche generali di zona



Gli interventi dovranno rispettare i caratteri storico-artistici, finalizzati alla continuità dell'uso; perciò gli interventi ammissibili saranno:

- manutenzione ordinaria,
- manutenzione straordinaria,
- conservazione, restauro e risanamento conservativo, senza aumenti di superficie, cubatura e nel rispetto del numero di loculi esistente.

Per gli immobili soggetti ai vincoli diretti di cui alle L. 1089/39 e L. 1497/39 sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e conservazione, e in ogni caso dovranno essere preventivamente acquisiti i relativi N.O. e autorizzazioni previste dalle rispettive legislazioni secondo quanto previsto dalle N.T.A. di dettaglio (**vedi tav. 4.B1, 4.B2**).

Per tutte le tipologie presenti, gli interventi dovranno prevedere il recupero e il mantenimento delle parti contenenti opere scultoree, mosaici e decori particolari, poiché possono costituire peculiarità tipologiche, architettoniche e artistiche meritevoli di attenzione.

Le tipologie e le trasformazioni riportate sono a titolo di esempio. La totalità delle tipologie rilevate in questa zona sono indicate negli elaborati grafici specifici 4.B1, 4.B2.

### Tipologie rilevate

<p>pianta</p>	<p>prospetti</p> <p>2 file: 4 posti salma</p>	<p>foto esemplificativa</p>
<p><i>descrizione tipologia</i></p> <p>Monolite monumentale prospetto principale su lato corto altezza 2 file, contenente 4 posti salma, disposte parallelamente con lato corto su prospetto principale.</p>		


### Trasformazioni ammesse

<p>pianta</p>	<p>prospetti</p> <p>2 file: 4 posti salma</p>	<p><i>norme tecniche</i></p> <p>Non sono consentite sopraelevazioni. I soli interventi ammissibili riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione, il recupero e il risanamento conservativo, senza aumenti di superficie, cubatura e nel rispetto del numero di loculi esistente. Interventi ammissibili riguardano inoltre il recupero e il mantenimento delle parti contenenti opere scultoree, mosaici e decori particolari, poiché possono costituire peculiarità tipologiche, architettoniche e artistiche meritevoli di attenzione.</p>
---------------	---	--



# Tipologie architettoniche. Rilievo e trasformazioni ammesse Zona Omogenea C

## Norme tecniche generali di zona



Gli interventi previsti dovranno consentire, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali e degli arredi esistenti, la conservazione e la valorizzazione dell'organismo architettonico.

Gli interventi ammessi per i manufatti realizzati **con più di 50 anni** sono:


- la manutenzione ordinaria e straordinaria,
- il risanamento conservativo,
- la ristrutturazione edilizia nel rispetto delle superfici, volumi e numero loculi esistenti;

Gli interventi ammessi per i manufatti realizzati da **meno di 50 anni** sono:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria,
- il risanamento conservativo,
- la ristrutturazione edilizia nel rispetto delle superfici, volumi e numero loculi esistenti;
- sono altresì ammessi per alcune sub-aree la sopraelevazione di 1 fila di loculi o ossari con vincolo di H max da rispettare, senza alterare la sagoma dell'edificio in maniera sostanziale, con la finalità di migliorare l'utilizzazione e la ricettività del manufatto nei limiti delle N.T.A. di dettaglio (**vedi tav. 4.C1, 4.C2**).


Per tutte le tipologie presenti, gli interventi dovranno prevedere il recupero e il mantenimento delle parti contenenti opere scultoree, mosaici e decori particolari, poiché possono costituire peculiarità tipologiche, architettoniche e artistiche meritevoli di attenzione.

### Tipologie rilevate




Le tipologie e le trasformazioni riportate sono a titolo di esempio. La totalità delle tipologie rilevate in questa zona sono indicate negli elaborati grafici specifici 4.C1, 4.C2.

### Trasformazioni ammesse





# Tipologie architettoniche. Rilievo e trasformazioni ammesse Zona Omogenea D



## Norme tecniche generali di zona


Gli interventi previsti dovranno consentire, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali e degli arredi esistenti, la conservazione e la valorizzazione dell'organismo architettonico.

Gli interventi ammessi sono:


- manutenzione ordinaria e straordinaria
- risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- sopraelevazione senza alterare l'impronta a terra dell'edificio, con vincolo di H max da rispettare, così' come definito dalle N.T.A. di dettaglio (**vedi tav. 4.D1, 4.D2, 4.D3, 4.D4**).
- e' altresì ammessa la demolizione e ricostruzione con la finalità di migliorare la stabilità statica del manufatto nei limiti stabiliti dalle N.T.A. di dettaglio

(vedi tav. 4.D1, 4.D2, 4.D3, 4.D4).

## Trasformazioni ammesse



## Tipologie rilevate




Le tipologie e le trasformazioni riportate sono a titolo di esempio. La totalità delle tipologie rilevate in questa zona sono indicate negli elaborati grafici specifici 4.D1, 4.D2, 4.D3, 4.D4.



# Tipologie architettoniche. Rilievo e trasformazioni ammesse Zona Omogenea E

Norme tecniche generali di zona



Le tipologie e le trasformazioni riportate sono a titolo di esempio. La totalità delle tipologie rilevate in questa zona sono indicate negli elaborati grafici specifici 4.E1.

Gli interventi previsti dovranno consentire, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali e degli arredi esistenti, la conservazione e la valorizzazione dell'organismo architettonico.

Gli interventi ammessi sono:

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- risanamento conservativo
- ristrutturazione
- sopraelevazione senza alterare l'impronta a terra dell'edificio, con vincolo di H max da rispettare, così come definito dalle N.T.A. di dettaglio (vedi tav. 4.E1).
- e' altresì ammessa la demolizione e ricostruzione con la finalità di migliorare la stabilità statica del manufatto nei limiti stabiliti dalle N.T.A. di dettaglio (vedi tav. 4.E1).

## Tipologie rilevate

pianta

prospetti

foto esemplificativa

5 file + ossario: 10 posti salma + ossario      5 file: 10 posti salma

*descrizione tipologia*  
Cappella di famiglia con accesso frontale e atrio d'ingresso altezza 5 con o senza ossario, disposte parallelamente con lato corto su prospetto principale.

## Trasformazioni ammesse

pianta

prospetti

*norme tecniche*

La sopraelevazione è consentita per le tombe di famiglia che hanno un'altezza inferiore alle 5 file e ossario.  
In particolare per le tombe di famiglia a 5 file è consentita la sopraelevazione di 1 fila di ossari (l'altezza massima consentita per la sopraelevazione è pari a 110 cm. Tale quota viene calcolata come maggiorazione delle quote dell'impianto originale) per un posto occupato da salma o ossario. L'altezza massima consentita è calcolata dal piano di calpestio originale a sistemazione definitiva (livello del piano di calpestio all'interno del manufatto) alla linea di colmo.  
Qualora la lunghezza "d" (calcolata dall'estradosso della lapide di marmo alla linea di ingresso) fosse maggiore di cm 100, è possibile aggiungere un'ulteriore posto per ossario da elevare al massimo a 4 file.


5 file + ossario:  
10 posti salma + ossario

5 file:  
10 posti salma



# Tipologie architettoniche. Rilievo e trasformazioni ammesse Zona Omogenea F

Norme tecniche generali di zona



Gli interventi previsti dovranno consentire, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali e degli arredi esistenti, la conservazione e la valorizzazione dell'organismo architettonico.

Gli interventi ammessi sono:

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- sopraelevazione senza alterare l'impronta a terra dell'edificio, con vincolo di H max da rispettare, così come definito dalle N.T.A. di dettaglio (**vedi tav. 4.F1**).
- e' altresì ammessa la demolizione e ricostruzione con la finalità di migliorare la stabilità statica del manufatto nei limiti stabiliti dalle N.T.A. di dettaglio

(vedi tav. 4.F1).

## Tipologie rilevate

pianta

prospetti

5 file :  
10 posti salma

foto esemplificativa

**descrizione tipologia**  
Cappella di famiglia con accesso frontale da atrio altezza 5 file, contenente 5 posti salma, disposte parallelamente con lato corto su prospetto principale.

Le tipologie e le trasformazioni riportate sono a titolo di esempio. La totalità delle tipologie rilevate in questa zona sono indicate negli elaborati grafici specifici 4.F1.

## Trasformazioni ammesse

pianta

prospetti

norme tecniche

Non sono consentite sopraelevazioni.



## Progetto tempio di cremazione

Nell'ambito del progetto di ampliamento del Cimitero di Tavernelle, nel 1999 il Servizio Verde e Arredo Urbano ha redatto il Progetto Preliminare relativo alla realizzazione di un manufatto edilizio destinato ad ospitare un cinerario, ossario, sala commiato, servizi ecc... da localizzare in corrispondenza del nuovo ingresso Nord lato Via del Castellano, del Cimitero di Tavernelle. Tale progetto preliminare è stato approvato dalla Giunta Municipale con Delibera n. 106 del 15/02/2000.

Successivamente è emersa l'esigenza di costruire un impianto di cremazione rispetto al quale il cinerario e la sala del commiato, avrebbero costituito solo dei locali accessori.

La nuova localizzazione è attigua a quanto previsto nel progetto preliminare del 2000-2003 in corrispondenza dell'ingresso Nord del Cimitero, precisamente nell'area che nel piano-programma relativo alla realizzazione di colombari e tombe private per il completamento e adeguamento delle attrezzature di servizio del cimitero di Tavernelle, approvato con delibera del Consiglio n. 520 del 20/12/1999, era stato denominato lotto 5

La legge che ancora oggi disciplina la pratica funeraria della cremazione è la **L. 130/2001**.

Tale legge disciplinava la materia soprattutto in relazione alle autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, potendone influenzare notevolmente i volumi di domanda.


Si riconosceva il diritto dei cittadini a ricorrere alla cremazione, la cui autorizzazione veniva concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto e dai suoi familiari, sostanzialmente per disposizione testamentaria, iscrizione ad associazioni riconosciute che tra i fini statuari avessero quello della cremazione dei propri associati, la volontà dei familiari o legali rappresentanti e minori e interdetti. Veniva altresì riconosciuto il diritto di disperdere le ceneri in aree apposite dei cimiteri o in natura o in aree private.

La legge rimandava anche ad una serie di ulteriori interventi legislativi: la modifica, laddove dovuta, del regolamento di polizia mortuaria in particolare in tema di autorizzazione alla cremazione e dispersione delle ceneri;

(art.6) la programmazione regionale per la disciplina di Regioni e Comuni in merito alla costruzione e gestione dei crematori.

(art.7) l'emanazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delle norme tecniche definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

**Il regolamento attuativo non è mai stato emanato e si continua comunque a fare riferimento al nel Regolamento di polizia mortuaria DPR 285/1990.**



Vedere tavola allegata 04.2 ampliamento Cimitero di Tavernelle

INGRESSO SECONDARIO  
DA VIA DI PASSO VARANO



# Progetto espansione

Al fine di una verifica dimensionale degli impianti cimiteriali esistenti, si ritiene opportuno analizzare innanzitutto i dati demografici attinenti alla mortalità sul territorio comunale. L'andamento della mortalità dal punto di vista demografico verrà osservata in questa sede tramite l'analisi nel tempo delle principali variabili

Numero assoluto di decessi


Tasso di mortalità

Speranza di vita alla nascita

L'evoluzione del fenomeno è stata osservata in un arco di tempo storico predeterminato, arco temporale di 30 anni (dal 1976 al 2005) ricavandone i dati da fonti ufficiali (ISTAT, Ufficio statistica del Comune di Ancona).

Utilizzando questi dati, sono state elaborate alcune considerazioni che tentano di fornire utili informazioni riguardo la possibile evoluzione della mortalità comunale che sarà, come precedentemente detto, la base per il calcolo delle sepolture attese.


Per meglio qualificare la situazione del nostro comune nel panorama nazionale, le tendenze rilevate a livello locale saranno poste a confronto con quelle emerse da analoghi dati provinciali e regionali diffusi dall'ISTAT.




Uno degli indicatori sociali che in ottica congiunturale merita una particolare attenzione per la valutazione della salute degli individui e per le implicazioni sul versante dell'offerta di servizi assistenziali e previdenziali è la speranza di vita.

Tale parametro indica il numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere al momento della sua nascita in quel paese in base ai tassi di mortalità registrati nell'anno considerato. La speranza di vita alla nascita costituisce, insieme con la mortalità infantile, uno dei parametri più significativi delle condizioni sociali, economiche e sanitarie di un paese, configurandosi, quindi, non solo come un indicatore demografico ma anche del livello di sviluppo di un paese. In particolare questo parametro permette di valutare sinteticamente la mortalità (e per converso la longevità) in un determinato ambito territoriale e consente inoltre di valutare l'evoluzione del fenomeno nel tempo.


Abituati a quanto si rilevava nel precedente passato, ossia ad una crescita regolare verso livelli sempre più estesi della sopravvivenza, il biennio 2003-2004 si è contraddistinto per un andamento alquanto perturbato, conseguente all'eccezionale mortalità cui si assistette nel 2003, quando le difficili condizioni climatiche, caratterizzate da un inverno assai rigido e da una successiva estate torrida, causarono un eccesso di mortalità, soprattutto tra gli anziani. Di fatto, le stime della speranza di vita alla nascita per il 2003 mostrano un sensibile calo rispetto ai dati dell'anno precedente: per i maschi si passò infatti da 78,5 anni nel 2002 a 78 nel 2003, mentre per le femmine la riduzione fu ancora più vistosa, da 84,1 anni a 83,7. L'anno successivo, il 2004, in virtù di un effetto "selezione" dei soggetti più deboli, prematuramente scomparsi nel 2003, la speranza di vita alla nascita risale ai livelli di 78,8 anni per i maschi e di 84,7 anni per le femmine, ancora una volta più longeve rispetto agli uomini.



Il tasso di mortalità è il principale elemento negativo che determina il movimento naturale della popolazione e permette di evidenziare l'intensità con cui la morte colpisce una popolazione considerata. Indica il numero di decessi avvenuto nella popolazione analizzata durante l'anno (t), rapportato all'ammontare medio della popolazione stessa. Il tasso generico di mortalità (morti per 1.000 abitanti) è generalmente in calo, nonostante l'invecchiamento della popolazione.



Una seconda caratteristica evolutiva è l'incremento della popolazione anziana. Tale incremento raggiungerà il massimo attorno al 2041, quando gli attuali lavoratori giovani avranno tutti superato la sessantina: in quell'anno gli ultrasessantenni saranno il 42% del totale, più o meno lo stesso numero della popolazione in età 20-59. Se la mortalità rimarrà invariata, già nei prossimi anni gli ultrasessantenni saranno più numerosi di oggi, specialmente i grandi vecchi: nel 2021 gli ultraottantenni supereranno le 100 mila unità, a fronte dei 75 mila di oggi.



In conseguenza dei comportamenti demografici stimati per il 2005, la dinamica naturale (nascite-decessi) registra ancora un dato negativo, confermando quella che è divenuta una tendenza.

A contrastare gli effetti di una dinamica naturale negativa per il Comune di Ancona, sopperisce, una dinamica migratoria positiva. Dall'inizio alla fine del 2005, si sono infatti contate 464 unità aggiuntive. Dal grafico si evince un boom migratorio presente nel biennio 2003-2004. L'eccezionale ondata migratoria osservata in questi ultimi anni è in buona parte l'effetto dei recenti provvedimenti di regolarizzazione dei cittadini stranieri e il fatto che il tasso migratorio con l'estero mostri un andamento decrescente ne lascerebbe supporre un graduale assorbimento.

Negli ultimi decenni del XX secolo, alcune tendenze hanno profondamente trasformato la popolazione delle Marche e delle altre regioni del Centro e Nord Italia. La bassissima fecondità e il consistente recupero di sopravvivenza in età anziana hanno causato il rapido invecchiamento della popolazione. Nei prossimi anni si ridurrà fortemente la popolazione autoctona in età lavorativa, poiché i figli del baby boom (gli attuali 30-50enni) potranno venire sostituiti solo parzialmente dai figli del baby bust (le persone che ora hanno 0-19 anni). Nel frattempo, gli anziani aumenteranno, in misura inimmaginabile pochi anni or sono. Basti dire che – se le previsioni dell'Istat si realizzeranno – nel giro di trent'anni gli ultraottantenni raddoppieranno e gli ultranovantenni triplicheranno. Nelle Marche l'effetto combinato di questi fenomeni porterà – con tutta probabilità – a un continuo incremento di richiesta di manodopera immigrata. Ai fini della programmazione cimiteriale, le due tendenze che si segnalano sono:

- l'aumento del fabbisogno di sepolture conseguente all'incremento della numerosità dei decessi, che si dovrà confrontare con l'aumento della cremazione per poter comprendere quali riflessi si determinino sulla struttura cimiteriale;
- l'aumento dell'età media dei visitatori dei cimiteri, conseguenza del fatto che aumenta la speranza di vita media alla nascita (quindi si muore più tardi, con frequentazione da parte del coniuge anch'esso più vecchio del cimitero).
- l'aumento dell'incremento di richiesta di manodopera immigrata comporterà la diversificazione della modalità di sepoltura per persone di culto diverso da quello cattolico.



## Illustrazione scelte di piano Andamento storico delle sepolture

È utile conoscere la situazione numerica e percentuale dell'andamento delle sepolture per le principali modalità utilizzate nel comune, almeno 10 anni a ritroso.

Andamento storico delle sepolture riferita agli ultimi 11 anni per il cimitero di Tavernelle

		cimitero Tavernelle										
		ANNO 1996	ANNO 1997	ANNO 1998	ANNO 1999	ANNO 2000	ANNO 2001	ANNO 2002	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006
<b>TUMULAZIONI</b>	tombe fam	150	180	235	168	163	155	177	185	172	173	239
	colombario	245	581	561	596	323	566	588	612	603	612	879
	ceneri in nicchia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE</b>	395	761	796	764	486	721	765	797	775	785	1118
<b>INUMAZIONI</b>	cc	41	39	46	22	43	53	52	69	51	58	
	isl	2	1	3	8	6	4	2	7	11	8	
	isr	1	5	3	1	4	5	9	1	0	4	
	<b>TOTALE</b>	44	45	52	31	53	62	63	77	62	70	75
<b>RESTI MORTALI</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Andamento storico delle sepolture riferita agli ultimi 11 anni per l'insieme dei cimiteri frazionali

		cimiteri frazionali										
		ANNO 1996	ANNO 1997	ANNO 1998	ANNO 1999	ANNO 2000	ANNO 2001	ANNO 2002	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006
<b>tombe fam</b>		18	13	19	17	13	16	14	10	22	26	19
<b>colombario</b>		93	104	109	121	160	205	161	216	144	120	188
	<b>TOTALE</b>	111	117	128	138	173	221	175	226	166	146	207
<b>cc</b>		13	21	18	21	21	4	3	16	25	5	6
	<b>TOTALE</b>	13	21	18	21	21	4	3	16	25	5	6
<b>isr</b>		2	10	3	10	2	1	1	7	2	1	2
	<b>TOTALE</b>	2	10	3	10	2	1	1	7	2	1	2

### Simulazione del fabbisogno di posti salma

La simulazione numerica è stata effettuata distintamente per il cimitero principale e per l'insieme di quelli restanti. Essa riguarda la evoluzione negli ultimi 11 anni, delle forme di sepoltura e pratiche funebri (cremazione) prevalenti.

In particolare è stata studiata l'evoluzione di quelle sepolture che originano fabbisogno di posti salma, ovvero: inumazione, tumulazione in loculo e tomba privata di feretro.

Le forme di sepoltura considerate sono:

- inumazione in campo comune;
- tumulazione di feretro in loculo;
- tumulazione in tomba familiare;
- tumulazione di ceneri in nicchia;




# Illustrazione scelte di piano Andamento storico delle sepolture


Per effettuare una simulazione del fabbisogno di posti salma per i prossimi 20 anni, è necessario partire dall'evoluzione storica delle diverse forme di sepoltura.

Vengono prese in considerazione le forme di sepoltura maggiormente presenti nel comune quali:

- Tumulazione in colombari
- Tumulazione in tombe di famiglia
- Inumazione



Modalità di sepoltura Comune di Ancona periodo 1996-2006




Dal grafico si evidenzia nel periodo 1996-2006, come la pratica della tumulazione nei colombari sia stata la forma di sepoltura maggiormente utilizzata nell'insieme dei cimiteri comunali (frazionali e tavernelle).


Vengono in seguito analizzati singoli casi per il cimitero di Tavernelle e per il complesso dei cimiteri frazionali. Tale analisi è stato il punto di partenza per evidenziare la situazione attuale e le successive modifiche che verranno ad attuarsi nel tempo sia per effetto dell'introduzione della normativa del PRC, sia per la presenza sul territorio dell'impianto di cremazione, sia per effetto della naturale rotazione delle salme alla scadenza delle concessioni quarantennali

## Cimitero Tavernelle

Modalità di sepoltura nel cimitero di Tavernelle nel periodo 1996-2006




Modalità di sepoltura nel cimitero di Tavernelle nell'anno 2006




## Cimiteri Frazionali

Modalità di sepoltura nei cimiteri frazionali nel periodo 1996-2006



Modalità di sepoltura nei cimiteri frazionali nel 2005



Nel **cimitero di tavernelle** visto l'andamento storico dal 1996 al 2006 e nel solo anno 2006, vengono considerati come dati di partenza le seguenti percentuali di partenza all'anno 2007:

Tumulazioni in Colombari	70% <i>del totale (senza la possibilità di "assegnazioni abbinate")</i>
Tumulazioni in tombe di famiglia	20% <i>(sia di iniziativa privata che di iniziativa pubblica)</i>
Inumazione in campi comuni	8% <i>inumazioni in campi comuni (compresi i campi israelitico e islamico)</i>
Cremazione	2% <i>cremazione cinerario</i>

Nel **cimiteri frazionali** visto l'andamento storico dal 1996 al 2006 e nel solo anno 2005, vengono considerati come dati di partenza le seguenti percentuali di partenza all'anno 2007:

Tumulazioni in Colombari	80% <i>del totale (senza la possibilità di "assegnazioni abbinate")</i>
Tumulazioni in tombe di famiglia	10% <i>(di iniziativa privata)</i>
Inumazione in campi comuni	8% <i>inumazioni in campi comuni</i>
Cremazione	2% <i>cremazione cinerario</i>



## Illustrazione scelte di piano Ipotesi dell'andamento delle sepolture dal 2007 al 2026

Tale ipotesi si basa sui seguenti presupposti:

- 1- Fabbisogno annuo di circa 1100 posti per sepolture (di cui il 20% distribuiti nei frazionali e 80% nel cimitero di Tavernelle). Tali dati vengono desunti in base al numero medio di sepolture effettuate nel quinquennio 2002-2006.
- 2- Introduzione della normativa tecnica del PRC, che tenderà a favorire il riutilizzo dei vecchi manufatti (prime scadenze concessioni quarantennali nel 2016), la sopraelevazione delle tombe di famiglia, la promozione della pratica della cremazione a scapito della costruzione di nuovi manufatti, al fine di contenere l'espansione del cimitero di Tavernelle.
- 3- Realizzazione di impianto di cremazione entro il 2009 con conseguente utilizzo dello stesso anche per le problematiche legate alla scadenza delle concessioni quarantennali dei loculi cimiteriali.
- 4- Influenza del progetto cosiddetto di riunificazione delle famiglie che anche con l'ausilio della presenza dell'impianto di cremazione tende ad incentivare il recupero e riuso delle tombe di famiglia o dei vecchi colombari. Tale progetto porterà anche a nuovi criteri e modalità per l'assegnazione di loculi cimiteriali nei colombari (in forma abbinata o a gruppi di 4 o 5) per soddisfare la parte richiesta dei cittadini che vogliono non tanto la tomba di famiglia "monumentale" (e costosa) ma semplicemente chiedono di poter avere i familiari "raggruppati" in un unico manufatto edilizio (e possibilmente a prezzi contenuti). E' evidente che la possibilità di assegnare i loculi cimiteriali in tomba abbinata comporterà che uno di essi venga assegnato a futura morte, cosa questa che richiederà per l'ente comunale una corretta programmazione delle costruzioni dei colombari.
- 5- Gli introiti derivanti dalla concessione dei loculi cimiteriali (sia per i colombari che per le tombe di famiglia) debbono confluire in un unico capitolo che va utilizzato in parte come fondo di rotazione per la costruzione di nuovi manufatti, in parte per finanziare opere di carattere generale (impianto di cremazione e servizi accessori) o lavoro di manutenzione straordinaria su vecchie costruzioni funerarie, o miglioramento di arredi, segnaletica, verde.
- 6- Ampliamento dei cimiteri frazionali ove viene prevista anche la costruzione di manufatti funerari per tombe di famiglia (ad iniziativa comunale e con assegnazione a gruppi di 2,3,4 loculi e conseguentemente anche futura morte). Ciò anche al fine di contenere l'estensione del cimitero principale (Tavernelle) che già oggi risulta di dimensioni eccessive.

### La tendenza sulle modalità di sepoltura da oggi al 2026

Pratica di sepoltura	Cimitero Tavernelle			Cimiteri Frazionali		
	2007	2026		2007	2026	
<b>Tumulazioni in Colombari</b>	<b>70%</b> <i>del totale (senza la possibilità di "assegnazioni abbinata")</i>	<b>15%</b> <i>Derivanti da nuove costruzioni</i>	<b>40%</b> <i>Derivanti da riutilizzo di vecchi colombari</i>	<b>80%</b> <i>del totale (senza la possibilità di "assegnazioni abbinata")</i>	<b>25%</b> <i>Derivanti da nuove costruzioni</i>	<b>37%</b> <i>Derivanti da riutilizzo di vecchi colombari</i>
<b>Tumulazioni in tombe di famiglia</b>	<b>20%</b> <i>(sia di iniziativa privata che di iniziativa pubblica)</i>	<b>15%</b> <i>Derivanti da nuove costruzioni</i>	<b>5%</b> <i>Loculi derivanti da sopraelevazioni</i>	<b>10%</b> <i>(di iniziativa privata)</i>	<b>8%</b> <i>Derivanti da nuove costruzioni</i>	<b>2%</b> <i>Loculi derivanti da sopraelevazioni</i>
<b>Inumazione in campi comuni</b>	<b>8%</b> <i>inumazioni in campi comuni (compresi i campi israelitico e islamico)</i>	<b>5%</b> <i>inumazioni in campi comuni</i>		<b>8%</b> <i>inumazioni in campi comuni</i>	<b>8%</b> <i>inumazioni in campi comuni</i>	
<b>Cremazione</b>	<b>2%</b> <i>cremazione cinerario</i>	<b>20%</b> <i>cremazione cinerario</i>		<b>2%</b> <i>cremazione cinerario</i>	<b>20%</b> <i>cremazione cinerario</i>	

Poiché nel Comune è prevista la presenza di un impianto di cremazione, si presume che l'introduzione di questo impianto, modificherà velocemente la pratica di sepoltura a favore della cremazione (dal 2% del 2007 al 20% del 2026 sia per cimiteri frazionali che per il cimitero cittadino di Tavernelle), sfavorendo il ricorso alle forme tradizionali di sepoltura di feretri (colombari, tombe di famiglia, inumazione).





# Illustrazione scelte di piano Ipotesi dell'andamento delle sepolture dal 2007 al 2026

## Cimitero Tavernelle

Poiché la programmazione viene effettuata tramite l'acquisizione dei dati possibili, ma soprattutto tramite la formulazione di ipotesi comportamentali dei cittadini, è importante verificare dopo il triennio la veridicità dei dati già acquisiti e la possibile attendibilità di quelli programmati

CIMITERO TAVERNELLE	fabbisogno 2007			fabbisogno 2008			fabbisogno 2009			totale triennio 2007/2009 entra in funzione l'impianto di cremazione	fabbisogno 2010		fabbisogno 2011		fabbisogno 2012		fabbisogno 2013		fabbisogno 2014		fabbisogno 2015		fabbisogno 2016		fabbisogno 2017		fabbisogno 2018		fabbisogno 2019		fabbisogno 2020		fabbisogno 2021		fabbisogno 2022		fabbisogno 2023		fabbisogno 2024		fabbisogno 2025		fabbisogno 2026		totale sepolture
	%	n. tot		%	n. tot		%	n. tot			%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot			
	100	880		100	880		100	880	2640	100	880	100	880	100	880	100	880	100	880	100	880	100	880	100	880	100	880	100	880	100	880	100	880	100	880	100	880	100	880	100	880	17600			
Tumulazioni in tombe di famiglia	20	176	15	132	15	132	440	15	132	15	132	15	132	15	132	15	132	15	132	15	132	15	132	15	132	15	132	15	132	15	132	15	132	15	132	15	132	15	132	15	132	2684			
Loculi derivanti da sopraelevazione di tombe di famiglia	0	0	5	44	5	44	88	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	836			
Tumulazione in colombari di nuova costruzione	70	616	70	616	64	563	1795	61	537	57	502	57	502	57	502	57	502	56	493	20	176	20	176	20	176	20	176	20	176	15	132	15	132	15	132	15	132	15	132	15	132	6547			
Tumulazione in colombari di vecchia costruzione (riutilizzo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	308	35	308	35	308	35	308	35	308	40	352	40	352	40	352	40	352	40	352	40	352	3608				
Inumazione in campi	8	70	8	70	7	62	202	6	53	6	53	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	5	44	968			
Cremazione	2	18	2	18	9	79	114	13	114	17	150	18	158	18	158	18	158	19	167	20	176	20	176	20	176	20	176	20	176	20	176	20	176	20	176	20	176	20	176	20	176	2957			
<b>totali</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>2640</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>880</b>	<b>17600</b>			

### CIMITERO DI TAVERNELLE



Il grafico, evidenzia nella programmazione dal 2007 al 2026, come la **tumulazione in colombari di nuova costruzione** (pratica ad oggi più ricorrente per il cimitero di Tavernelle 70%), abbia negli anni un andamento decrescente. Questo è dovuto all'effetto:

- dell'introduzione dell'impianto di cremazione al 2009
- delle scadenze delle concessioni quarantennali ed il conseguente riutilizzo dei vecchi colombari dal 2016 (vedere tav 4.4)

Inoltre si evidenzia come anche la **sepolitura in tombe di famiglia di nuova costruzione** sia maggiormente contenuta per l'introduzione della possibilità di sopraelevazione delle tombe stesse consentite con il PRC e dalla possibilità della vendita di loculi abbinati per la riunificazione della salma (per soddisfare la parte richiesta dei cittadini che vogliono non tanto la tomba di famiglia "monumentale", ma semplicemente chiedono di poter avere i familiari "raggruppati" in un unico manufatto edilizio). Tale insieme di norme privilegiano il riutilizzo dei manufatti esistenti al fine di evitare nuove costruzioni con conseguente estensione del cimitero di Tavernelle.

Anche l'**inumazione** ha un andamento decrescente in virtù dell'introduzione **dell'impianto di cremazione**, il quale, come accaduto per altri comuni italiani, si presume possa diventare entro 20 anni una pratica funebre molto diffusa per la popolazione residente .



# Illustrazione scelte di piano


## Ipotesi dell'andamento delle sepolture dal 2007 al 2026

### Cimiteri Frazionali

Poiché la programmazione viene effettuata tramite l'acquisizione dei dati possibili, ma soprattutto tramite la formulazione di ipotesi comportamentali dei cittadini, è importante verificare dopo il triennio la veridicità dei dati già acquisiti e la possibile attendibilità di quelli programmati

CIMITERI FRAZIONALI	fabbisogno 2007		fabbisogno 2008		fabbisogno 2009		Totale triennio 2007/2009 entra in funzione l'impianto di cremazione	fabbisogno 2010		fabbisogno 2011		fabbisogno 2012		fabbisogno 2013		fabbisogno 2014		fabbisogno 2015		fabbisogno 2016		fabbisogno 2017		fabbisogno 2018		fabbisogno 2019		fabbisogno 2020		fabbisogno 2021		fabbisogno 2022		fabbisogno 2023		fabbisogno 2024		fabbisogno 2025		fabbisogno 2026		totale sepolture		
	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot		n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot	%	n. tot				
Tumulazioni in tombe di famiglia	10	22	8	18	8	18	57	8	18	8	18	8	18	15	33	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	372
Loculi derivanti da sopraelevazione di tombe di famiglia	0	0	2	4	2	4	9	2	4	2	4	2	4	5	11	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	90
Tumulazione in colombari di nuova costruzione	80	176	80	176	73	161	513	69	152	65	143	65	143	57	125	64	141	63	139	40	88	40	88	35	77	35	77	33	73	33	73	30	66	30	66	28	62	28	62	25	55	2141		
Tumulazione in colombari di vecchia costruzione (riutilizzo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	51	23	51	27	59	27	59	29	64	29	64	32	70	32	70	34	75	34	75	37	81	719		
Inumazione in campi	8	18	8	18	8	18	53	8	18	8	18	8	18	5	11	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	8	18	345
Cremazione	2	4	2	4	9	20	29	13	29	17	37	17	37	18	40	18	40	19	42	19	42	20	44	20	44	20	44	20	44	20	44	20	44	20	44	20	44	20	44	20	44	735		
<b>totali</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>660</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>101</b>	<b>222</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>4402</b>		

**CIMITERI FRAZIONALI**



Viste le esperienze di altri comuni italiani che hanno realizzato impianti di cremazione analoghi a quello previsto, si presume che con l'entrata a regime di tale impianto, dal 2009 al 2026, le richieste di tale pratica possano passare dal 2% del 2007 al 20% del 2026 sia per cimiteri frazionali che per il cimitero cittadino di Tavernelle), sfavorendo quindi il ricorso ad altre forme tradizionali di sepoltura (colombari, tombe di famiglia, inumazione).

Analogamente al cimitero di Tavernelle, si verifica per la tumulazione in colombari di nuova costruzione (pratica ad oggi più ricorrente per i cimiteri frazionali), negli anni 2007-2026, un andamento decrescente. Questo è dovuto, come già detto, all'effetto:

- dell'introduzione dell'impianto di cremazione al 2009
- delle scadenze delle concessioni quarantennali ed il conseguente riutilizzo dei vecchi colombari al 2016


Anche la sepoltura in tombe di famiglia di nuova costruzione è condizionata dall'introduzione della possibilità di sopraelevazione delle tombe stesse introdotte con il PRC.

L'inumazione ha, invece, un andamento costante in virtù del fatto che in mancanza di posti per la sepoltura in campi comuni nel cimitero di Tavernelle, prima che incomincino le rotazioni dovute alle scadenze delle concessioni, le salme verranno inumate nei campi comuni dei cimiteri frazionali che risultano ancora liberi.




**Illustrazione scelte di piano  
Programmazione Costruzione Colombari  
Cimitero Tavernelle e frazionali**

In ragione del fatto che come anzi detto la pratica di sepoltura maggiormente utilizzata è la tumulazione in colombari, viene specificatamente analizzata la situazione della programmazione delle costruzioni di colombari negli anni 2007-2026 nel cimitero di Tavernelle e nei frazionali, anche in ragione delle rimanenze ad oggi presenti.



**Tumulazioni in colombari nel periodo 1996-2006**




Questo grafico evidenzia l'alta incidenza della costruzioni di colombari, rispetto alla richiesta di sepolture, nel cimitero di Tavernelle, nel cimitero di Pietralacroce, di Posatora e nel complesso dei restanti cimiteri frazionali.



## Illustrazione scelte di piano Programmazione costruzione colombari Cimitero Tavernelle

anno	progetto loculi	n.	necessità ipotizzate
2007	serie 41 dai frazionali	650 10	660
	totale	660	
2008	serie 42	60	660
	serie 43	60	
	serie 44	120	
	serie 45	60	
	serie 46	60	
	serie 47	60	
	serie 48	60	
	serie 50 dai frazionali	120 60	
2009	serie 49/a serie 49/b dai frazionali	324 324 12	660
	totale	660	
2010	serie 51	590	590
2011	serie 51	270	550
2011	serie 52	280	
2012	serie 52	550	550
2013	serie 52	30	550
2013	serie 53	520	
2014	serie 53	200	550
2014	serie 54	150	
2015	serie 54	540	540
2016	serie 54	30	440
2016	serie 55	410	
2017	serie 55	190	190
2018	serie 55	190	190
2019	serie 55	190	190
2020	serie 55	100	190
2020	serie 56	90	
2021	serie 56	190	190
2022	serie 56	145	145
2023	serie 56	145	145
2024	serie 56	145	145
2025	serie 56	145	145
2026	serie 56	145	145

**Negli anni 2007-2008-2009, il fabbisogno annuo del Cimitero di Tavernelle verrà soddisfatto tramite l'utilizzo dei loculi costruiti nei cimiteri frazionali (tot. 82 loculi) al fine di limitare problemi di espansione del cimitero di Tavernelle.**




Relativamente al fabbisogno di spazi e volumi per cinerario e per ossario per il primo è prevista la realizzazione abbinata con l'impianto di cremazione e con la sala del commiato (spazi per 3000 urne cinerarie circa) Per i secondi sono previsti appositi spazi nell'ambito della costruzione dei nuovi colombari.

Inoltre per tali necessità sarà ipotizzabile, se opportuno, anche il riutilizzo di vecchi colombari non più utilizzabili per la destinazione originaria o spazi di vecchie strutture dell'impianto monumentale di Via Tavernelle non più idonee per il servizio di camera mortuaria ecc. (previa predisposizione di idoneo progetto di riuso del manufatto edilizio senza alterare le caratteristiche architettoniche).



## Illustrazione scelte di piano Programmazione costruzione Colombari Cimiteri Frazionali

Tumulazioni in colombari nei cimiteri frazionali nel periodo 2002-2006 in percentuale



Le percentuali di incidenza circa le tumulazioni nei colombari sono desunte dal seguente grafico in cui vengono considerati i dati dal 1996 al 2006. È interessante evidenziare la situazione del cimitero di Pinocchio, il quale, con il 32,6% ha la più alta incidenza tra i frazionali per quanto riguarda la costruzione di colombari.

Il fabbisogno complessivo di loculi in colombari per i cimiteri frazionali alla data di arrivo del **2026** è **complessivamente di 2330 loculi** (compreso il 10% per contratti di precessione).

Tale fabbisogno verrà soddisfatto tramite la costruzione di nuovi colombari (1760 - valore arrotondato- loculi complessivi) e nell'assegnazione di loculi non ancora occupati all'interno di colombari di recente costruzione (652 loculi complessivi). In tal modo alla data di arrivo del **2026 si avrà un'eccedenza di 82 loculi che copriranno il fabbisogno del cimitero di Tavernelle negli anni 2007-2008-2009** (come illustrato nella tabella nella pagina precedente) .

	valore ipotizzato													totale	
		CANDIA	GALLIGNANO	MASSIGNANO	MONTACUTO	MONTESICURO	PATERNÒ	PIETRALACROCE	PINOCCHIO	POGGIO	POSATORA	SAPPANICO	VARANO		
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	100,0
2007	194	15	6	3	6	9	5	27	82	8	11	11	14		
2008	194	15	6	3	6	9	5	27	82	8	11	11	14		
2009	176	14	6	2	5	8	4	24	74	7	10	10	12	564	
2010	167	13	5	2	5	8	4	23	70	7	9	9	12	564	
2011	157	12	5	2	4	7	4	22	66	6	9	9	11		
2012	138	11	4	2	4	6	3	19	58	5	8	8	10		
2013	155	12	5	2	4	7	4	21	65	6	9	9	11		
2014	153	12	5	2	4	7	4	21	64	6	9	9	11		
2015	129	10	4	2	4	6	3	18	54	5	7	7	9		
2016	97	7	3	1	3	4	2	13	41	4	5	5	7		
2017	97	7	3	1	3	4	2	13	41	4	5	5	7		
2018	85	7	3	1	2	4	2	12	36	3	5	5	6		
2019	85	7	3	1	2	4	2	12	36	3	5	5	6		
2020	80	6	3	1	2	4	2	11	34	3	5	4	6		
2021	80	6	3	1	2	4	2	11	34	3	5	4	6		
2022	73	6	2	1	2	3	2	10	31	3	4	4	5		
2023	73	6	2	1	2	3	2	10	31	3	4	4	5		
2024	68	5	2	1	2	3	2	9	29	3	4	4	5		
2025	68	5	2	1	2	3	2	9	29	3	4	4	5		
2026	61	5	2	1	2	3	1	8	26	2	3	3	4		
	<b>2330</b>	<b>2064**</b>	<b>179</b>	<b>74</b>	<b>33</b>	<b>66</b>	<b>107</b>	<b>55</b>	<b>319</b>	<b>980</b>	<b>91</b>	<b>132</b>	<b>130</b>	<b>162</b>	<b>2330</b>
COSTRUZIONI PROGRAMMATE FINO AL 2026									150	330			150		
loculi non ancora occupati			100	50	70	0	0	40	156	200	50	0	40	270	<b>1758</b>
loculi da costruire			0	81	24	18	67	28	0	0	33	303	0	98	<b>652</b>
loculi in eccedenza			<b>79</b>			<b>48</b>	<b>40</b>		<b>13</b>	<b>296</b>	<b>8</b>				<b>486</b>
saldo loculi disponibili				<b>57</b>	<b>61</b>			<b>13</b>				<b>171</b>	<b>60</b>	<b>206</b>	<b>568</b>
															<b>82</b>

Questa eccedenza copre le esigenze del cimitero di Tavernelle

Per gli anni 2007-2008-2009

\*il valore è aumentato del 10% per precessione (510x10%)

\*\*il valore è aumentato del 10% per precessione (1604x10%)









# Impianto di cremazione

## Localizzazione nell'ambito dell'ingresso nord e rilievo planovolumetrico


La localizzazione della nuova struttura cimiteriale è baricentrica rispetto alla più recente espansione dei colombari e tombe di famiglia, posta davanti all' ingresso principale lato via del Castellano, nell' ambito del quale sono localizzati i parcheggi pubblici. Al momento la richiesta per la cremazione dei defunti non è alta in Ancona, come del resto nella maggior parte delle regioni centro meridionali, ma lo studio dell' ISTAO ha evidenziato che tenderà ad aumentare, in modo sensibile, soprattutto quando, fra pochi anni, scadranno le concessioni quarantennali dei loculi nei colombari costruiti alcuni decenni fa. Del resto la costruzione dell' impianto richiederà almeno 2 o tre anni e più in generale è da evidenziare che **l' obiettivo di un moderno impianto di cremazione è quello di "contenere" l' espansione dei cimiteri e di "riusare" il patrimonio edilizio esistente.**

### INGRESSO NORD




PLANIMETRIA GENERALE










In data 26-04-07 il progetto ha ottenuto il parere favorevole della Provincia di Ancona, sulla localizzazione dell'impianto di cremazione previsto all'interno del cimitero di Tavernelle e sul progetto definitivo del forno crematorio, parere che ha avuto come supporto e riferimento la scheda di valutazione dell'ARPAM prot. N. 36518 del 24/04/07.



# Impianto di cremazione

Sono state privilegiate soluzioni di illuminazione naturale dall'alto con lucernari e coperture trasparenti in acciaio e vetro tipo "strutturale".



I vari moduli che compongono le parti dell'impianto, sono stati progettati con altezze diverse per esigenze di aerazione, illuminazione e soprattutto per essere in grado di contenere le attrezzature che compongono i due forni crematori. Queste hanno bisogno di grandi volumi in conseguenza delle loro dimensioni e del loro particolare assemblaggio.

Complessivamente comunque l'accostamento dei vari e diversi volumi concorre ad articolare e formare piacevoli ed armoniose geometrie, caratterizzantesi anche dalla diversità e variazione dei materiali del tamponamento esterno.


Sfruttando diverse altezze si sono creati collegamenti "leggeri" tra i due corpi di fabbrica

E' stato previsto l'abbattimento di ogni barriera architettonica, infatti nonostante i dislivelli ogni parte dell'edificio intero è facilmente raggiungibile anche da portatori di handicap.







# Impianto di cremazione


Pianta quota ballatoio



Pianta copertura



Sezione A-A



## Quadro economico di spesa

A) Importo a base di gara (compresi oneri della sicurezza)	€	1.500.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) IVA di A (10%)	€	150.000,00
2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (art. 17, 1° comma, lettera "b1" del DPR n. 554/99) – 5% di A) – IVA compresa	€	75.000,00
3) Incentivo art. 18 Legge n. 109/94 (2,00% di A)	€	30.000,00
4) Imprevisti – 5% di A) – IVA compresa	€	75.000,00
5) Spese generali e di pubblicazione	€	20.000,00
6) Spese tecniche (IVA compresa)	€	96.000,00
7) Accantonamento art. 26, comma IV e art. 12, II – comma Legge n. 109/94	€	32.000,00
8) Collaudo, prove di laboratorio, rilievi – IVA compresa	€	22.000,00
<b>TOTALE AUTORIZZAZIONE DI SPESA</b>	<b>€</b>	<b>2.000.000,00</b>

Alla base delle motivazioni del Piano regolatore Cimiteriale c'è l'esigenza di porre in relazione la previsione della realizzazione della costruzione dell'impianto di cremazione con una specifica normativa sulla gestione delle concessioni di loculi ed aree cimiteriali al fine di creare le condizioni migliori per un utilizzo adeguato di tale impianto.



# IMPIANTO CREMAZIONE : DOCUMETAZIONE AREA DI INTERVENTO




L' area si presenta sostanzialmente pianeggiante e immediatamente in vista per chi entra dall' ingresso principale.




IMPIANTO CREMAZIONE : PIANTA PIANO PRIMO – COPERTURA – SEZIONE TRASVERSALE (variante marzo 2007)


Sezione A-A



Pianta quota ballatoio



Pianta copertura





# Impianto di cremazione

## Dati e informazioni sullo studio dell'ISTAO 2005

Nel 2005 L' ISTAO (Istituto Adriano Olivetti) ha predisposto per il Comune di Ancona uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto crematorio nel Comune di Ancona le cui finalità erano legate all' eventuale utilizzo dello strumento del project financig, oltre che alla ricerca di informazioni , dati, indicazioni sulla fattibilità dell' iniziativa sia in termini normativi, sia di mercato ed economici finanziari.

Di tale studio si evidenziano di seguito alcune informazioni di carattere generale utili alla definizione del progetto preliminare dell' impianto di cremazione.

.....“ Di recente anche la Regione Marche ha emanato norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali (L. 1 febbraio 2005).

Ad emanare una legge regionale in materia sono state Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Toscana, Umbria.

Di recente anche la Regione Marche si è mossa in questa direzione con la legge del 1 febbraio 2005, Norme in materia di attività e servizi necroscopi funebri e cimiteriali. In tema di autorizzazione e dispersione delle ceneri si rimanda comunque alla legge 130/2001.

In tema di gestione dei cimiteri si ribadisce che “(art. 9 comma 2)... Ogni comune, attraverso piani cimiteriali e nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto ambientale e cioè l'inumazione e la cremazione.”

...(art. 9 comma 4) L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il recinto cimiteriale deve essere definita considerando:

- la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
- l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
- l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
- il rispetto delle attività di culto.

In tema di individuazione di ruoli nella pianificazione dei cimiteri tra Comuni e Regioni si definiscono gli oggetti dell'intervento normativo e si rimanda ad un regolamento attuativo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

.....

.....”Sta seguendo un lungo iter parlamentare invece la nuova legge che disciplina le attività nel settore funerario.

Il disegno di legge AC 4144, approvato dalla Camera dei Deputati il 17 febbraio scorso e ora approdato al Senato (AS 3310), disciplina infatti *i principi fondamentali in materia funeraria, intesi come il complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.*

Esaminiamo alcuni punti chiave, inerenti la pratica della cremazione, che costituiscono indicazioni utili ai fini della realizzazione del progetto.

Sulle attività di realizzazione e gestione dei crematori si allarga lo spettro di possibilità previste per i Comuni:

Selezioniamo di seguito gli articoli maggiormente indicativi per il nostro progetto.

*Art 3. I cimiteri e i crematori fissi possono:*

- essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza fini di lucro che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione o da operatori privati che comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune proprietario dell'area e ad operare sotto la vigilanza del comune stesso;
  - essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti. Limitatamente ai crematori, tali servizi possono essere gestiti anche da enti morali senza fini di lucro, che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione, sotto la vigilanza dei comuni sede degli impianti.
- soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero o un crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.
  - Il comune territorialmente competente, in caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, subentra nella gestione del cimitero o del crematorio utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 4, compiendo tutti gli ulteriori atti opportuni.
  - Le regioni procedono all'approvazione dei piani regionali entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*Art. 9. - (Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, in materia di dispersione e conservazione delle ceneri)*

- La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto dei principi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130.
- La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130.
- La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.
- La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;
  - in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
  - nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;
  - nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
- La dispersione delle ceneri all'interno di aree private aperte presuppone il consenso dei proprietari.
- La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.
- La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, oppure da personale a tale fine autorizzato dall'avente diritto.
- La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
- In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all'ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota.
- Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma.
- Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.
- Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia, per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie.
- All'articolo 411, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «a quanto indicato dal defunto» sono inserite le seguenti: «o con modalità diverse da quelle consentite dalla legge».

*Art. 12. - (Servizi per il commiato)*

- Previa autorizzazione comunale possono essere istituiti e gestiti da soggetti pubblici, privati o misti esercenti l'attività funebre, in apposite sale, propri servizi per il commiato.
- È prevista l'istituzione di sale del commiato in locali attigui ai crematori edificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- Presso le sale del commiato, su istanza del familiare del defunto, sono ricevute, custodite per brevi periodi ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.
- È compito del comune regolamentare l'attività di cui al presente articolo, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale, eventualmente integrati con normativa regionale.
- I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, sono fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, in condizioni di pari dignità. I servizi per il commiato possono essere altresì destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti a tale scopo.
- I soggetti esercenti le sale del commiato non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario, come previsto dai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997.” .  
Su questa legge si punta molto per dare un' ulteriore spinta alla scelta cremazionista” .....



# Impianto di cremazione

## Dati e informazioni sullo studio dell'ISTAO 2005

### 2. L'ANALISI DEL MERCATO


#### 2.1. LA DOMANDA: IL MERCATO DI RIFERIMENTO

La pratica della cremazione si sta rapidamente diffondendo in Italia.

La Chiesa Cattolica consente liberamente ai suoi fedeli la cremazione fin dal 1963. La Chiesa Valdese e le altre Chiese cristiane evangeliche sono state invece sempre favorevoli a questa pratica.

Nei grandi centri urbani del Nord la cremazione viene adottata per oltre il 30% dei decessi, con punte del 55% a Bolzano. La media nazionale è stata invece del 7,6 % nel 2003 e dell'8% nel 2004.

GRAF 1. NUMERO DI CREMAZIONI E TASSI DI CREMAZIONE 1988-2004



Fonte: elaborazioni Istaio su dati SEFIT

In Italia nel 2004 sono state effettuate 43.858 cremazioni, nel 1988 solo 3.650: nell'arco di 17 anni il numero di cremati è cresciuto di circa 12 volte.

Il valore resta molto lontano rispetto ad alcuni Paesi Europei dove la cremazione ha tradizioni secolari. In Inghilterra l'incidenza sul totale delle sepolture è pari al 70%, in Olanda al 47%, in Germania al 39%, in Francia al 20% e in Austria al 21%. In Spagna e Portogallo le cifre sono molto più basse ma comunque superiori al dato italiano.


L'Italia sconta un ritardo sia di tipo culturale (che tuttavia va rapidamente riducendosi), sia nell'offerta del servizio. Nelle regioni italiane del Centro-Nord, dove sono collocati quasi tutti gli impianti crematori le cifre sono più significative e soprattutto in forte crescita.

Solo in Lombardia viene effettuato il 29% delle cremazioni nazionali, seguono l'Emilia Romagna con il 12%, il Veneto (11%), Piemonte e Lazio (10%).

È soprattutto nei grandi centri urbani come Torino, Milano e Genova che i valori sono più elevati: il problema della saturazione degli spazi dei cimiteri ha indotto le amministrazioni a favorire la pratica della cremazione, offrendo il servizio e fornendo sostegni finanziari a chi sceglie questa pratica.

La tabella mostra l'incidenza delle cremazioni sul totale dei decessi riferiti a ciascuna regione<sup>1</sup>. Si tratta in effetti di un dato spurio, anche se largamente indicativo: è possibile infatti che il bacino di riferimento di un servizio di cremazione si estenda in altre regioni, specie quelle non servite da un'equivalente offerta.

GRAF. 2



Fonte: elaborazione Istaio su dati SEFIT

Nelle regioni del Centro-Nord si supera in media il valore del 10% con una punta del 19,1% in Liguria.

<sup>1</sup> Il dato è ancora riferito al 2003 poiché non sono disponibili le informazioni 2004 del numero di decessi per singola regione.



# Impianto di cremazione

## Dati e informazioni sullo studio dell'ISTAO 2005

E' stato infine calcolato il numero medio di cremazioni effettuato da ciascun impianto. Naturalmente nei centri in cui esistono più forni crematori la media può nascondere fenomeni diversi: è possibile ad esempio che alcuni degli impianti presenti non siano funzionanti perché obsoleti mentre altri assorbono più attività.

### 2.2. L'offerta: gli impianti di cremazione in Italia e nelle Marche

Alla fine del 2003 erano stati censiti 60 crematori in Italia (peraltro non tutti operativi). Il 62% dei forni e il 67% delle cremazioni avviene nelle regioni del Nord Italia. La sola Lombardia concentra un quinto dei forni nazionali e oltre un quarto delle cremazioni. La tabella conferma inoltre che la domanda di cremazione è strettamente collegata anche all'offerta del servizio.

Occorre peraltro precisare che sono previsti numerosi nuovi impianti in molte città d'Italia. Nella sola regione Marche, dotata per ora dell'unico impianto di San Benedetto del Tronto, vi sono alcune novità in corso:

o Il Comune di Senigallia ha previsto di realizzare un forno crematorio nel biennio 2005-2006, finanziato con un impegno di spesa di 700.000 euro da parte dello stesso ente;

Il comune di Ascoli Piceno ha appaltato nel 2004 i lavori per la realizzazione di un impianto di cremazione all'interno del Cimitero di Borgo Solestà.

TAB.2 NUMERO E LOCALIZZAZIONE DI FORNI PER CLASSE DI CREMAZIONE MEDIA

Classe di cremazione	N. di forni	Città
> 1.000	14	Milano (2), Roma (4), Trieste, Cinisello B., Varese, Como, Bologna, Mantova, Ferrara
800 - 1.000	12	Torino (3), Genova (4), Verona, Pavia, Bolzano, Padova, Faenza
600 - 800	8	Livorno (2), Reggio Emilia (2), Firenze (2), Spinea, Bra
400 - 600	14	Venezia (4), Savona (2), Bergamo (2) Pistoia, Udine, Vicenza, Verbania, Pisa, Lodi
< 400	9	Novara, Perugia, S.Benedetto Tr., Montecorvino Pugliano, Cremona, Brescia, Siena, Cagliari, Palermo

\* tra parentesi il numero di forni presente nella città

Fonte: elaborazione Istaio su dati SEFIT

### Impianti crematori per regione.

Regioni	N. forni	Peso %	Cremazioni 2003	Peso %
Trentino Alto Adige	1	2%	886	2%
Friuli Venezia Giulia	3	5%	1.917	4%
Piemonte	6	10%	5.020	12%
Lombardia	12	20%	11.246	26%
Veneto	8	13%	4.806	11%
Liguria	7	12%	4.374	10%
Emilia Romagna	6	10%	5.163	12%
Toscana	7	12%	4.067	9%
<b>Marche</b>	<b>1</b>	<b>2%</b>	<b>206</b>	<b>0%</b>
Umbria	1	2%	464	1%
Lazio	4	7%	4.462	10%
Campania	1	2%		0%
Puglia	1	2%		0%
Sicilia	1	2%	159	0%
Sardegna	1	2%	137	0%
Totale Italia	60	100%	42.907	100%

Fonte: ns. elaborazione dati SEFIT

### Le tariffe dei servizi di cremazione

La cremazione è "un servizio pubblico a domanda individuale" così come stabilito ex decreto del Ministero dell'Interno del 1983, ribadito nel decreto del Ministero dell'Interno del 1 luglio 1002 dove si indicano anche le tariffe massime.

#### Ministero dell'interno Decreto del 1 luglio 2002

##### Art. 3.

(Misura massima della tariffa per la cremazione)

1. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di un cadavere è pari ad Euro 396.
2. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di resti mortali, definiti esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui al paragrafo 15 della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della sanità, come integrata dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è pari all'80 per cento di quella di cui al comma 1.
3. La tariffa massima per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità n. 219 del 26 giugno 2000, è pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1.
4. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione nelle ipotesi di cui all'art. 7 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, è pari ad un terzo di quella di cui al comma 1.

##### Art. 5.

(Adeguamento dei valori tariffari)

1. I limiti tariffari di cui agli articoli 3 e 4 sono validi a decorrere dal 1 maggio 2002. A decorrere dall'anno 2003 sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1 gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento.
2. A cadenza triennale si procede al riallineamento dei valori rivalutati in base al tasso di inflazione programmato rettificandoli in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT.

Anche i Comuni sprovvisti di impianto di cremazione sono legittimati a riconoscere parziali o totali rimborsi ai cittadini.

Nonostante la revoca della gratuità della cremazione introdotta nel 2001 con la legge n. 130, molti Comuni italiani hanno così scelto di sostenere la scelta cremazionista dei loro cittadini attraverso il mantenimento della gratuità, mediante una tariffa inferiore a quella stabilita dal Ministero dell'Interno - che, per il 2005, è di **€414 più IVA 20%** - o con l'erogazione di un contributo a tutte le famiglie, indipendentemente dalle loro condizioni economiche.

Quello che segue è l'elenco dei Comuni che sostengono la scelta della cremazione attraverso rimborsi o tariffe agevolate. Si tratta di un elenco che è in continua evoluzione e che viene aggiornato continuamente nel sito delle SOCREM.



## I cimiteri frazionali

Occorre premettere che non è stato possibile raccogliere dati specifici di natura tecnica e storica sui cimiteri frazionali, poiché le notizie sono pressoché inesistenti. Comune ad ogni cimitero frazionale è tuttavia la struttura che lo caratterizza:

- un muro di cinta solitamente costituito da colombari o tombe di famiglia ad esso addossati; l'ingresso è rappresentato da una cancellata sulla quale si affaccia un vialetto ghiaioso delimitato da cipressi, che solitamente termina davanti ad una cappella, nella quale venivano, ed in alcune ancora vengono, officiate le funzioni di rito.
- Il vialetto di ingresso presenta delle diramazioni in svariate direzioni, in ciascuna delle quali si possono riscontrare le salme inumate sulla nuda terra ed altre sistemate in colombari.
- I sepolcreti di famiglia: manufatti sorti nei primi decenni del secolo scorso.

### NORMATIVA TECNICA PER AMPLIAMENTO CIMITERI FRAZIONALI


Poiché come già illustrato precedentemente, è volontà dell'Amministrazione quella di limitare l'espansione del cimitero di Tavernelle e soddisfare il fabbisogno in termini di tumulazioni in loculi di colombari e di inumazione in campi comuni tramite l'utilizzo dei loculi e degli spazi liberi in campi comuni all'interno dei cimiteri frazionali, si evidenzia la necessità di ampliare tali cimiteri.

In particolare viene mantenuta come regola generale, quella di costruire tombe di famiglia o colombari in prossimità delle mura circondanti il cimitero stesso, e lasciare la parte centrale adibita a campo di inumazione.

Inoltre si provvederà per tali cimiteri alla dotazione di bagni pubblici ricavati, dove possibile da vecchi manufatti adibiti originariamente a camere mortuarie.


In alcuni casi (Varano, Poggio, Massignano, Pietralacroce) è stato necessario inoltrare delle prescrizioni al nuovo piano del Parco del Conero.

#### Varano



Stralcio P.R.G. Stato Attuale

#### Fascia di rispetto cimiteriale 200 m.



Stralcio P.R.G. Stato Futuro

LEGENDA	
	Art. 64 - Zone marginali all'edificato di tutela assoluta
	Art. 29 - Zona servizi urbani Att. Cimiteriali
	Art. 28 - Zona servizi frazionali Parcheggi

Tenuto conto che il P.R.C. Piano Regolatore Cimiteriale, in corso di redazione da parte del Comune di Ancona, evidenzia la necessità inderogabile di ampliare i cimiteri frazionali, si chiede di aggiungere l'art. 63 bis: "E' consentito l'ampliamento del Cimitero esistente, comprensivo delle attrezzature di servizio (parcheggi, ecc.) attraverso l'individuazione di una APO di iniziativa pubblica da sottoporre a ME.V.I."




## I cimiteri frazionali

### Candia






Stralcio P.R.G. Stato Attuale




Stralcio P.R.G. Stato Futuro

Ampliamento cimitero

- LEGENDA
-  Art. 74 - Cimiteri principali e secondari
  -  Art. 26 - Zona servizi urbani Att. Cimiteriali
  -  Art. 26 - Zona servizi di quartiere Parcheggi e raso

Fascia di rispetto cimiteriale 100 m.

### Pietralacroce



Stralcio P.R.G. Stato Attuale






Stralcio P.R.G. Stato Futuro

Osservazioni al Piano del Parco del Conero:

"Tenuto conto che il P.R.C. Piano Regolatore Cimiteriale, in corso di redazione da parte del Comune di Ancona, evidenzia la necessità inderogabile di ampliare i cimiteri frazionali, si chiede di aggiungere l'art. 147 bis: "E' consentito l'ampliamento del Cimitero esistente, comprensivo delle attrezzature di servizio (parcheggi) attraverso l'individuazione di una APO con livello di tutela e sviluppo di iniziativa pubblica da sottoporre a ME.V.I. secondo le indicazioni contenute nell'allegato C, ed inserendo una eccezione (limitatamente alle necessità dell'ampliamento suddetto) all'art. 146"


Ampliamento cimitero

- LEGENDA
-  Art. 64 - Falcata
  -  Art. 26 - Zona servizi urbani - Att. Cimiteriali
  -  Art. 26 - Viabilità




## I cimiteri frazionali

### Massignano



Stralcio P.R.G. Stato Attuale



Stralcio P.R.G. Stato Futuro

Osservazioni al Piano del Parco del Conero:  
 "Tenuto conto che il P.R.C. Piano Regolatore Cimiteriale, in corso di redazione da parte del Comune di Ancona, evidenzia la necessità inderogabile di ampliare i cimiteri frazionali, si chiede di aggiungere l'art. 79 bis: "E' consentito l'ampliamento dell' APS9 fino a comprendere il cimitero di Massignano seguendo la strada di accesso allo stesso, individuando, al contempo, all'interno di esso, una specifica APO finalizzata, quale stralcio funzionale, all'ampliamento di tale cimitero secondo le indicazioni contenute nell'allegato B"

LEGENDA


	Art. 84 - Aree ai margini dei grandi boschi, con vegetazione...
	Art. 29 - Zona servizi urbani Att. Cimiteriali
	Art. 28 - Zona servizi frazionali Parcheggio

### Pinocchio



Stralcio P.R.G. Stato Attuale

Fascia di rispetto cimiteriale 50 m.



Stralcio P.R.G. Stato Futuro

Ampliamento cimitero

LEGENDA

	Art. 29 - Zona servizi urbani Att. Cimiteriali
	PR Art. 29 - Zone servizi di quartiere Parcheggi a raso
	V Art. 29 - Zone servizi di quartiere Verde attr. di quartiere
	Art. 70 - Area Prog. Res. centro urbano APL17



# Normativa Tecnica Attuativa del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Ancona

La consuetudine che si è stabilita nel tempo è quella rivolta maggiormente a **favorire la conservazione**, più che la scheletrizzazione del feretro (forme di confezionamento in loculo stagno, o cassa metallica stagna).

L'equilibrio gestionale dei cimiteri di inizio secolo, concepito su turni di rotazione decennale dei campi comuni a sistema di inumazione, è andato in crisi soprattutto nella seconda parte del XX secolo, con la diffusione di massa delle tumulazioni individuali (in loculo a colombario) e familiari (in tomba privata a due o più posti salma).

Il sistema normativo essenzialmente "conservativo", valido laddove la quantità di tumulazioni in tombe di famiglia o in loculo era minimale, è stato applicato acriticamente al nuovo modello di sviluppo cimiteriale italiano, caratterizzato dalla tumulazione di massa (ormai sul 65% del totale delle sepolture), con effetti oggi sotto gli occhi di tutti:



Si può quindi sinteticamente affermare che l'attuale sistema cimiteriale è di tipo **"ad accumulato"**, fortemente centrato sulla sepoltura conservativa in tumulo. Vi è poi da considerare che a causa delle forme di sepoltura tradizionali ben radicate, l'importazione di modelli cimiteriali stranieri (cimitero parco, cremazione) devono essere introdotti con la gradualità necessaria. Ciò premesso si è elaborata una miscela di interventi normativi capaci, nel medio e lungo periodo, di ripristinare il carattere rotatorio delle sepolture cimiteriali e di ridurre fortemente il periodo di tempo necessario per scheletrizzare le salme.

Di seguito si riporta lo schema di normativa tecnica da adottare unitamente alla parte cartografica del PRC.

Si tratta della normativa su:

definizione delle concessioni, aventi diritto e durata delle concessioni;

- Istanze per la costruzione e la manutenzione di sepolture private;
- Modi di presentazione, da parte dei concessionari e degli utenti in genere dei servizi cimiteriali, di istanze per la costruzione di tombe o per la collocazione di segni funebri;
- Prescrizioni costruttive;

**Detta normativa, combinata con le Ordinanze del Sindaco e le determinazioni del Dirigente, costituisce il quadro di riferimento per l'attuazione del PRC.**

Tale normativa potrà essere suscettibile a disposizioni aggiuntive, integrazione o modifiche dettate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, il quale avrà come oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione di cadaveri, nonché delle norme relative alla destinazione e uso dei cadaveri e locali annessi, alla concessione di suoli e sepolture private, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Tale Regolamento verrà successivamente elaborato in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265, alla Legge 08/06/1990 n. 142, al D.P.R. 10/09/90 n. 285 e alla Legge Regionale 1 febbraio 2005 n.3.



*Vengono trattate norme relative a:*

## **1- CONCESSIONI**

- **Aventi diritto**
- **Durata delle concessioni**
- **Concessione di loculi**
- **Rinnovo della concessione**
- **Esumazioni e estumulazioni**
- **Revoca della concessione**
- **Effetti della revoca della concessione**
- **Retrocessioni di tombe di famiglia**
- **Retrocessioni di loculi**
- **Procedure per tumulazione:**
  - **nel cimitero di Tavernelle**
  - **nei cimiteri frazionali**

## **2- TOMBE DI FAMIGLIA**

- **Manutenzione di tombe di famiglia**
- **Determinazione costo del loculo costituitosi da sopraelevazioni**
- **Classificazione degli interventi edilizi per manutenzione di tombe di famiglia**
- **Titoli abilitativi per interventi edilizi relativi a tombe di famiglia**
- **Documentazione da allegare alla richiesta di permesso a costruire e dichiarazione di inizio attività**

## **3- CREMAZIONE**

## **4 LAPIDI E MONUMENTI CIMITERIALI**

## **5- CAPITOLO DI BILANCIO**

## **6- ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI**



# Normativa Tecnica Attuativa del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Ancona

## 1- CONCESSIONI

L'area cimiteriale è di demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.

Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune. Il manufatto cimiteriale ed il suo diritto non sono commerciabili ed il concessionario non può trasferirli, a nessun titolo e ragione ad altri, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa.

Gli AVENTI DIRITTO alla tumulazione nei loculi, ossari o tombe di famiglia sono i seguenti: i concessionari (persone residenti nel comune al momento del decesso o decedute nel territorio comunale), le salme delle persone che, a prescindere dal Comune di residenza al momento del decesso siano nate nel Comune di Ancona o abbiano avuto in passato la residenza nel Comune di Ancona (denominata concessione straordinaria pag. 50), le salme di persone che abbiano familiari residenti nel Comune di Ancona entro il 3° grado di parentela (denominata concessione straordinaria pag. 50), o salme di persone che sono parenti del concessionario entro il 3° grado (calcolo della parentela in linea retta e collaterale rif. cc art.li 75,76,77,78); i conviventi di fatto, per dichiarazione resa sotto personale responsabilità dal concessionario. Le salme ammesse nei loculi in oggetto fino al completamento della capienza degli stessi sono esclusivamente quelle comprese nel seguente elenco: concessionario e chiunque, rispetto al concessionario stesso, rientri nel terzo grado di parentela o affinità. Nel caso in cui il concessionario sia una Comunità o un Ente le salme ammesse sono esclusivamente quelle appartenenti a membri dei medesimi secondo i relativi ordinamenti. E' consentita, su richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con il concessionario conviventi continuativamente almeno nei cinque anni anteriori al decesso nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario stesso. Le richieste degli aventi titolo di cui al precedente capoverso debbono essere suffragate da idonee e formali dichiarazioni (atto notorio, dichiarazione giurata, ecc.) e l'apprezzamento della documentazione circa la sussistenza dei requisiti è effettuato dal Sindaco anche autorizzerà conseguentemente la tumulazione.

**DURATA DELLE CONCESSIONI.** Ad oggi le concessioni di loculi hanno una durata di 40 anni; quelle delle tombe di famiglia hanno durata 80ennale (per le tombe di datazione recente) , 99ennale o perpetue (per le più vetuste); gli ossari hanno concessione perenne. Al fine di favorire il carattere rotatorio delle sepolture cimiteriali si intende ridurre il periodo di concessione per le nuove costruzioni che per i loculi sarà previsto di 30 anni mentre per le tombe di famiglia il periodo viene ridotto a 60 anni; rimangono invariate le concessioni degli ossari con durata perenne con la precisazione che nel caso in cui i resti mortali vengano tumulati insieme ad una salma, la concessione dell'ossario coinciderà con la scadenza della salma.

### **CONCESSIONE DI LOCULI**

Caratteristiche delle concessioni: I manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico (art. 824 del C.C.). Pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso ma non ne trasferisce la proprietà.

Il manufatto cimiteriale ed il suo diritto non sono commerciabili ed il concessionario non può trasferirli, a nessun titolo e ragione ad altri, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.

Si dà luogo alla concessione del loculo, su richiesta dell'interessato residente ad Ancona, in presenza di salma da tumulare di persona avente diritto.

Quando la disponibilità di loculi lo consente in base ad una valutazione oggettiva dell'ufficio cimiteriale, il quale dovrà comunque riservare un numero complessivo di loculi non inferiore a quello medio annuale dei decessi nel territorio anconetano addizionato al 20%, possono essere concessi per le nuove costruzioni, due loculi nelle ultime due file, ovvero un loculo doppio, il secondo dei quali da utilizzare con contratto di pre-concessione, per la riunificazione della salma del coniuge, ascendente, discendente o collaterale entro il 1° grado di parentela rispetto alla salma tumulata nel primo loculo il quale possiede al momento della richiesta un'età superiore agli 80 anni . Il costo di acquisto di tale loculo per "morte futura" dovrà essere conteggiato con una **maggiorazione del 30%** rispetto al solito costo dei loculi. Analogamente per facilitare l'evasione di richiesta di mobilità interna, si dà la possibilità di trasferire salme nei nuovi colombari, avvicinandolo a quello del coniuge. In questo caso **la traslazione è a carico del soggetto richiedente**. Per quanto riguarda il costo di acquisto del loculo, per la salma trasferita viene riconosciuta la somma fino a quel momento pagata per l'occupazione del loculo precedente, attualizzando il suo valore e dividendolo per gli anni effettivi di utilizzo. La concessione per la salma trasferita, decade comunque alla scadenza prevista dal precedente contratto.

### **RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

Scaduto il periodo concessivo, la concessione potrà essere rinnovata dal Comune, a richiesta di chi ne abbia interesse, per altri 30 anni, il rinnovo della concessione è subordinato oltre che pagamento della relativa tariffa, anche ad una quota stabilita dal Servizio competente che terrà conto del grado di manutenzione da offrire al manufatto. Tale quota verrà quindi accolta in un Capitolo del Bilancio a parte e servirà per ristrutturare i manufatti cimiteriali esistenti. In caso di decadenza della concessione ovvero in mancanza di rinnovo, qualora le salme tumulate nella tomba abbiano completato il processo di mineralizzazione (decesso avvenuto da oltre trenta anni) le stesse verranno ridotte ed i resti tumulati in celletta a completo carico del Comune; le salme non riducibili saranno invece inumate per un periodo non inferiore a cinque anni per essere poi tumulate come nel precedente caso.



# Normativa Tecnica Attuativa del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Ancona

## 1- CONCESSIONI

Su richiesta del concessionario o degli interessati, dopo 30 anni dal decesso, è consentita – qualora ciò sia possibile – la riduzione della salma e la conservazione di resti nella stessa tomba unitamente a nuova salma appartenente al concessionario o chiunque rientri nel sesto grado di parentela o affinità. Avvenuta la tumulazione non sarà permessa la rimozione della salma se non nel caso in cui abbia a trasportarsi nel cimitero di altro Comune, oppure altra tomba di proprietà della famiglia a cui apparteneva il defunto posta in altro cimitero del Comune di Ancona.

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere compiute anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale. In caso di comprovata insufficienza delle aree per sepoltura di inconsulti derivanti da estumulazione ordinaria o straordinaria, con l'approvazione del familiare, è possibile inumare la salma inconsunta in uno dei cimiteri frazionali. Verranno messi a disposizione locali adibiti a camera mortuaria.

Al momento dell'entrata in funzione dell'impianto di cremazione, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

### REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione è revocata con provvedimento del Dirigente nei seguenti casi:

- violazione delle norme dettate dal presente Regolamento delle concessioni ovvero di quelle previste dall'atto di concessione;
- abbandono del manufatto dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Il provvedimento di revoca è notificato agli interessati i quali potranno ricorrere in base alle normative vigenti. Qualora gli interessati non fossero reperibili il provvedimento di revoca è preceduto da un avviso posto sul manufatto ed affisso all'Albo all'ingresso del cimitero nonché all'Albo Pretorio comunale. Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso si procederà alla revoca della concessione. La concessione decade alla scadenza prevista dal contratto.

### EFFETTI DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE

In caso di revoca della concessione, una volta che il provvedimento è reso esecutivo il Dirigente, sentito il Coordinatore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione e l'estumulazione dei feretri e alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria

Una volta liberato il manufatto tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

### RETROCESSIONI DI TOMBE DI FAMIGLIA

Il concessionario può dichiarare per iscritto la revoca del contratto di concessione del manufatto retrocedendolo al Comune, che una volta liquidato il concessionario, per un valore del manufatto stabilito da perizia eseguita da professionista abilitato o da tecnico dell'amministrazione, darà corso alla procedura di pubblicazione di un bando per la vendita dello stesso. A riassegnazione avvenuta viene dato corso alla procedura del rimborso.

### RETROCESSIONI DI LOCULI

Tutti i loculi liberati, per il trasferimento dei defunti titolari della concessione debbono essere retrocessi al Comune.

Per i loculi retrocessi, il concessionario o i suoi eredi hanno diritto al rimborso delle somme relative al periodo rimanente di validità del contratto determinati come segue:

- Per le concessioni perpetue la retrocessione si considera con una validità di 99 anni e pertanto il loro valore sarà definito in rapporto al periodo rimanente di validità del contratto. Per definire il valore di acquisto si farà riferimento ai prezzi di vendita praticati dal Comune per loculi prossimi a quelli presi in considerazione. Detto prezzo verrà poi rivalutato ad oggi in relazione all'indice ISTAT.

- Per tutti gli altri tipi di concessione, il valore sarà definito in misura proporzionale al periodo rimanente di validità del contratto, anche in questo caso il prezzo di acquisto verrà rivalutato tenendo conto all'indice Istat.



**1- CONCESSIONI**

**NEI CIMITERI FRAZIONALI**

Nei cimiteri frazionali possono essere tumulati:

- a) le salme delle persone residenti nella frazione al momento del decesso;
- b) le salme delle persone morte fuori comune ma aventi in vita la residenza, anche temporanea nella frazione;
- c) le salme delle persone morte nella frazione qualunque ne fosse in vita la residenza;
- d) le salme delle persone non residenti nella frazione, ma che abbiano ascendenti, discendenti o collaterali di 1° grado residenti nella frazione;
- e) le salme delle persone che, a prescindere dalla residenza e dal Comune del decesso sono concessionari o parenti del concessionario, entro il 1° grado (calcolo della parentela in linea retta e collaterale rif. cc art.li 75,76,77,78) del concessionario; i conviventi di fatto, per dichiarazione resa sotto personale responsabilità dal concessionario;

**NEL CIMITERO DI TAVERNELLE**

Si da luogo alla concessione di tomba di famiglia, su richiesta dell'interessato residente a Ancona, in presenza di salma da tumulare di persona avente diritto. La tomba di famiglia può essere concessa anche allo scopo di riunire due o più salme di parenti aventi diritto già tumulati individualmente, con l'obbligo in tal caso di retrocedere al Comune i loculi liberati. Quando la disponibilità lo consente in base ad una valutazione oggettiva dell'Ufficio, possono essere concesse tombe di famiglia anche in assenza di salme da tumulare o di permute con altri loculi purché nel nucleo dei parenti del richiedente aventi diritto vi sia almeno una persona con oltre 65 anni d'età.

Si da luogo alla concessione di ossario su richiesta (in bollo) dell'interessato in presenza di resti mortali disponibili o in procinto di essere riordinati per esumazione o estumazione.

Possono essere stipulate concessioni straordinarie in favore di soggetti che, pur non rientrando nelle casistiche previste dai precedenti articoli, abbiano avuto in passato la residenza nel Comune di Ancona ovvero abbiano avuto con esso notori legami per vincoli di parentela o di altro genere. Tale concessione straordinaria è autorizzata da delibera della Giunta Comunale, sentito il parere del Dirigente di Servizio e dell'Ufficio competente.

Si da luogo alla concessione di manufatti cimiteriali a persone residenti fuori comune nei seguenti casi: quando si tratta di parente - "avente diritto" - di defunto nel Comune di Ancona ovvero in esso residente in vita;.

Possono essere considerati anche casi particolari non citati nelle presenti N.T.A. nel caso risulti evidente che l'obiettivo sia quello della "riunificazione" della famiglia. Per tal caso si procede alla concessione previa approvazione della Giunta Municipale e previo parere personale del Dirigente del Servizio.

**PROCEDURE  
PER TUMULAZIONI**



# Normativa Tecnica Attuativa del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Ancona

## 2- TOMBE DI FAMIGLIA

La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.

Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma l'Amministrazione comunale.

Si applicano alle sepolture per tombe di famiglia tutte le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione.

Entro sei mesi dalla concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto.

### MANUTENZIONE TOMBE DI FAMIGLIA

La manutenzione delle tombe private spetta ai concessionari; per manutenzione si intende ogni intervento ordinario, straordinario, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Tali interventi devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di piano riferita al PRC ed identificata per ogni zona omogenea e per ogni tipologia costruttiva come meglio indicato nelle tavole allegate. Per l'esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune e per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc., gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. alcuna opera può essere iniziata prima che sia stata rilasciata regolare permesso o autorizzazione. La domanda correlata della relativa documentazione e sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, va presentata al Servizio competente, il quale dopo averne presa visione sull'effettiva corrispondenza alle norme del PRC, la trasmetterà all'ufficio competente, che nei tempi e nelle modalità usuali dovrà rilasciare parere favorevole.

*Per gli immobili soggetti ai vincoli diretti di cui alle L. 1089/39 e L. 1497/39 sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e conservazione, e in ogni caso dovranno essere preventivamente acquisiti i relativi N.O. e autorizzazioni. Le opere la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni sono soggette alla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e quindi soggette a nulla osta preventivo della Soprintendenza ai Beni Culturali. Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, nonché per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc..., è, invece, sufficiente la comunicazione al Servizio competente, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.*



**2- TOMBE DI FAMIGLIA**

**CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI PER MANUTENZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA**

**"interventi di  
manutenzione ordinaria"**

Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza l'impianto già esistente. Gli interventi di manutenzione ordinaria, tra l'altro, riguardano:

- A- il rimaneggiamento del manto di copertura, il suo riordino purché con egual materiale e senza modificare la volumetria delle coperture;
- B- la riparazione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi;
- C- la riparazione o sostituzione di canali di gronda, discendenti pluviali;
- D- la riparazione delle sistemazioni esterne come le recinzioni
- e- interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe esterne, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

**"interventi di manutenzione  
straordinaria"**

Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici del manufatto stesso. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra l'altro, riguardano:

- A- il consolidamento delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture del tetto;
- B- rifacimento delle strutture del tetto senza modifiche di forme e di quote (d'imposta e di colmo);
- C- la demolizione e ricostruzione di parti delle fondazioni o dei muri portanti, con o senza modifiche di materiali;
- D- l'inserimento ex novo di intonaci, di rivestimenti interni, di pavimenti interni;
- E- tinteggiatura e rivestimenti di marmo esterni (che dovranno corrispondere comunque all'abaco colori e materiali).
- F- il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso;

**"interventi di restauro e di  
risanamento conservativo"**

Gli interventi edilizi rivolti a conservare il manufatto edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e l'eliminazione degli elementi estranei al manufatto edilizio;

**"interventi di ristrutturazione  
edilizia"**

Gli interventi rivolti a trasformare i manufatti edilizi mediante opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente. Gli interventi di ristrutturazione edilizia Possono riguardare, tra l'altro, le seguenti opere:

- A- rifacimento dell'ossatura portante sia orizzontale che verticale con variazioni planimetriche e altimetriche della originaria posizione degli elementi strutturali;
- B- demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei sistemi statici;
- C- sopraelevazioni e ampliamenti al massimo di una sola fila per salme o ossarietto (*c.f.r. determinazione del costo del loculo costituitosi da sopraelevazioni*);
- D- realizzazione di nuove aperture sulle murature perimetrali;
- E- impianto per dispersione acque reflue.



# Normativa Tecnica Attuativa del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Ancona

## 2- TOMBE DI FAMIGLIA

### TITOLI ABILITATIVI PER INTERVENTI EDILIZI RELATIVI A TOMBE DI FAMIGLIA

"interventi di  
manutenzione ordinaria"

"interventi di manutenzione  
straordinaria"

"interventi di restauro e di  
risanamento conservativo"

"interventi di ristrutturazione  
edilizia"

Tali interventi possono essere eseguiti **senza titolo abilitativi** (attività edilizia libera) previa comunicazione in carta semplice 10 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori;

La domanda sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, va presentata al Servizio Verde, Edifici Pubblici, Cimiteri, S.A.T.U., dovrà indicare l'oggetto dei lavori, l'inizio dei lavori, il nome della ditta esecutrice dei lavori o eventualmente il nome del soggetto che effettuerà i lavori in economia.

Il Servizio si riserva il diritto di verificare la regolarità dello svolgimento delle opere nelle modalità e nei tempi.

Per quegli interventi non riconducibili ad interventi realizzabili mediante permesso a costruire o interventi che possano essere disciplinati da attività libera, va presentata la **Denuncia di Attività (DIA)**, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Sono subordinati a **Permesso di costruire**: gli interventi di nuova costruzione;  
Nel caso di sopraelevazioni, l'aumento del numero dei loculi comporta una modifica alla concessione originaria.

#### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO A COSTRUIRE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Alla richiesta di permesso a costruire o dichiarazione di inizio attività è allegata, di regola, la seguente documentazione:

- stato di fatto dell'area o del manufatto oggetto della richiesta e loro adiacenze;
- copia dell'atto di concessione
- relazione illustrativa e progetto degli interventi sull'area o sul manufatto a firma di un progettista abilitato
- l'ulteriore documentazione tecnica richiesta da leggi e regolamenti per il particolare tipo di intervento (relazione geologica, geotecnica, sismica);
- documentazione fotografica
- indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori (DURC)

Tale documentazione dovrà essere firmata da un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.



# Normativa Tecnica Attuativa del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Ancona

## 2- TOMBE DI FAMIGLIA

### DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL LOCULO AGGIUNTIVO COSTITUITOSI DA SOPRAELEVAZIONI

Per gli "interventi di ristrutturazione edilizia", rivolti a trasformare i manufatti edilizi mediante opere di sopraelevazioni e ampliamenti di tombe di famiglia, il costo del loculo o dei loculi costituitosi, viene determinato sulla base del valore della concessione al momento della stipulazione del contratto.

Tale valore viene indicizzato tramite i coefficienti ISTAT ad oggi:

Costo della concessione (valore all'anno X) x coefficiente indice ISTAT ad oggi = valore riportato ad oggi dell'area concessa Successivamente tale valore va diviso per il numero dei loculi di cui allo stato di fatto si compone la tomba di famiglia, ottenendo così il valore nominale del loculo .

**totale costo dell'area in concessione/ n° loculi allo stato di fatto = costo nominale dei loculi**

**Tale cifra sarà di riferimento per la tariffazione dei loculi che verranno a costituirsi da opere di sopraelevazioni e ampliamenti di tombe di famiglia. Va precisato che il termine di concessione rimarrà improrogabilmente quello pattuito al momento della stipulazione del contratto.**

#### Esempio

Progetto per l'ampliamento interno di una tomba di famiglia portando il minimo complessivo dei loculi da 6 a 9 più resti mortali.

L'edicola funeraria in oggetto è stata costruita nel 1977 con concessione dell'area per anni 99 (scadenza concessione 28/11/2076). L'area concessa è pari a 14,70 mq ed è stata corrisposta la somma di **2.205.000 lire**.

Il costo dei loculi costituitosi per effetto della sopraelevazione sarà quindi:

Corrispettivo per tomba nel 1977 (momento della stipula contratto)

**2.205.000 lire** (valore al 1977 dell'area concessa di 14,70 mq) x 6,3535 (indice ISTAT dal 1977 ad oggi)=

= **14.009.467 lire** (pari a **7235.29 €**) valore dell'area indicizzato

**7235.29 € / 6** (numero dei loculi per cui è stata concessa l'area)= **1.205,88 €** (costo a loculo) con scadenza 99ennale

In virtù della volontà dell'Amministrazione di non prorogare ulteriormente il termine di concessione, il costo del loculo appena determinato viene suddiviso per gli anni per cui era originariamente stato concesso, ovvero:

**1.205,88 €** (costo a loculo) / 99 (anni della concessione originaria)= **12,18 €** (valore annuo per il singolo loculo)

Poiché la scadenza originaria della concessione è fissata per il 28/11/2076, il concessionario potrà godere per i vecchi e i nuovi loculi ancora di 69 anni di concessione (2076-2007).

12,18 € (valore annuo per il singolo loculo) x 69 anni = **840, 42 €** **sarà il corrispettivo per ogni loculo che si verrà a costituire per effetto della sopraelevazione**



### **3- CREMAZIONE**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13.

3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.

4. In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. In assenza dei regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell'atto di affidamento.

5. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.

6. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei famigliari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.



# Normativa Tecnica Attuativa del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Ancona

## 4 - LAPIDI E MONUMENTI CIMITERIALI

Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo. Per le nuove costruzioni le **misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri** devono essere non inferiori ad un parallelepipedo di *lunghezza di m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70*. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.

La **misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto** individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a *m 0,30 di lunghezza, m 0,30 di larghezza e m 0,50 di altezza*. Le lapidi da porre nei campi comuni devono osservare le seguenti misure:

a) *campi adulti: lunghezza = cm. 160; larghezza = cm. 60; altezza = cm. 90*

b) *campi bambini: lunghezza = cm. 120; larghezza = cm. 50; altezza = cm. 50*

Le **lapidi da porre su sepolture private** in terra devono osservare le seguenti misure: *lunghezza = cm. 200; larghezza = cm. 70; altezza = cm. 90*

*Per più sepolture private in terra adiacenti la larghezza è così fissata: 2 posti = cm. 175; 3 posti = cm. 250*

La misura dell'**altezza** di cui ai commi precedenti **si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno**. Qualora le sepolture siano dotate di apposito muretto per il sostegno della lapide, le lapidi stesse devono rispettare in larghezza ed in altezza la misura del muretto stesso. La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui ai commi precedenti.

È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.

Nelle gallerie e nelle edicole non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.

Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.

## 5 - CAPITOLO DI BILANCIO

I proventi derivanti dalla vendita di loculi, dalla stipulazione di concessioni, rinnovi di concessione, pre-concessioni e derivanti dalla vendita di nuovi loculi realizzati dai privati tramite interventi di sopraelevazione e ampliamenti di tombe di famiglia, dovranno essere accolti in un Capitolo di Bilancio specifico e che preveda anche azioni per interventi di manutenzioni (ordinarie e di pronto intervento) e costruzione di nuove realizzazioni.



# Normativa Tecnica Attuativa del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Ancona

## 6- ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI

L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori, fissato dal Servizio Cimiteriale, è entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno. È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali o applicazioni di targhe ed insegne pubblicitarie. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

Modalità dei lavori. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei sei mesi successivi all'inumazione. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni.

Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

Estromissione di imprese dai cimiteri. La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire lavori nei cimiteri, delle disposizioni del presente Regolamento sono ad esse contestate dal Dirigente di Servizio con l'intimazione della regolarizzazione a norma degli articoli precedenti. Alla terza contestazione successiva nell'arco di dodici mesi il direttore della divisione può irrogare la sanzione della sospensione dei lavori in corso per un periodo non superiore a trenta giorni e nei casi più gravi la sanzione della estromissione dell'impresa da tutti i cimiteri del comune per un periodo massimo di tre mesi.

Rimozione di manufatti e ornamenti. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vennero collocate. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero; le spese per la rimozione saranno imputate al proprietario del manufatto o avente diritto.

Nel caso in cui ci siano rischi per la pubblica incolumità, derivanti da crolli, cedimenti strutturali, lesioni evidenti sulle murature o per presenza di amianto, il Servizio Comunale è autorizzato ad eseguire le operazioni di messa in sicurezza del manufatto stesso senza comunicazione preventiva al titolare della concessione o avente diritto. Le spese derivanti dalle operazioni di pronto intervento saranno imputate al proprietario del manufatto o avente diritto.

Allo stesso modo per le rimozioni di materiali non conformi alle norme tecnico sanitarie e ambientali (ad esempio manufatti o porzioni di essi realizzati con l'utilizzo di amianto) dovranno essere bonificati secondo le direttive CEE e leggi nazionali attualmente in vigore depositando copia dei relativi certificati di smaltimento. Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati. Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo; l'ufficio presenta periodicamente alla Giunta comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità. L'ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.



**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE PER LA PARTE NON IN CONTRASTO CON IL PRG.**

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI CREMAZIONE.**

**ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE PER LA PARTE IN VARIANTE AL PRG PER AMPLIAMENTO CIMITERI TAVERNELLE, CANDIA, PIETRALACROCE, PINOCCHIO, VARANO, MASSIGNANO.**

**Eliminare** dal 4° capoverso a pag. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRC (parte V) recante le norme relative alla concessione di loculi, il seguente periodo:

*“[...] il quale possieda al momento della richiesta un'età superiore agli 80 anni . [...] La concessione per la salma trasferita, decade comunque alla scadenza prevista dal precedente contratto”*

Parere favorevole di regolarità tecnica

Il dirigente del Servizio Verde Edifici Pubblici e Cimiteri

Arch. Maurizio Agostinelli